SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 26 maggio 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «TAXOTERE - Docetaxel».

97A3571-97A3610

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 maggio 1997, n. 137.

Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:

a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonché le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, pub-

blicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;

b) le modifiche e le integrazioni apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, dal decreto del Ministro dell'ambiente 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, dal decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996;

c) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

2. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonché all'articolo 19, commi 1 e 2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n. 111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461.

3. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. - *(Ispezioni).* – *1.* Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo ».

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 1.040 milioni

a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. A tal fine il comitato tecnico regionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche ed è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia stata ancora costituita, un esperto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

b) un esperto del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

d) un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;

f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette al codice della navigazione.

7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.

8. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1, le parole: «della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interno». Il comma 3 del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;

b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;

c) indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6;

d) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che pos-

sono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;

e) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione».

9. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale la scheda di informazione riportata nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

10. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 9:

a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria.

12. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.

ART. 2.

1. Le somme in conto residui sui capitoli 1556, 1557, 7302, 7303, 7306, 7352 e 7412 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo n. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, possono essere conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1997.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:

a) articolo 25, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212;

b) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330;

c) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;

d) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

e) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134;

f) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257;

g) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414;

h) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514;

i) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601;

l) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723;

m) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55;

n) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140;

o) articolo 1, comma 1 , lettera *q)*, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141;

p) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256;

q) articolo 1, comma 1 , lettera *q)*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257;

r) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358;

s) articolo 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359;

t) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445;

u) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546;

v) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568;

z) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81;

aa) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94;

bb) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217;

cc) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231;

dd) articolo 4, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;

ee) articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 9)

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI ED I LAVORATORI

Sezione 1

Nome della Società	.... (ragione sociale)
Stabilimento/deposito di	.... (comune) (provincia)
	.... (indirizzo)
Portavoce della Società (se diverso dal Responsabile)	.... (nome) (cognome)
	.... (telefono) (fax)
La Società ha presentato la notifica prescritta dall'art. 4 del D.P.R. 175/88	h
	attività industriale h
	deposito h
La Società ha presentato la dichiarazione prescritta dall'art. 6 del D.P.R. 175/88	h
	attività industriale h
	deposito h
Responsabile dello stabilimento	.... (nome) (cognome)
	.... (qualifica)

Sezione 2

....

Rif. Pubblica Amministrazione ....

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ....
(telefono) (indirizzo)

....
(Comune) (Prov.)

Responsabile primo intervento

Ente/Ufficio
(telefono) (indirizzo)

(Comune) (Prov.)

Responsabile piano di emergenza esterna

Ente/Ufficio
(telefono) (indirizzo)

(Comune) (Prov.)

Sezione 3

Descrizione della/delle attività svolta/svolte nello stabilimento/deposito

Sezione 4

Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante

Nome comune o generico	Classificazione di pericolo (*)	Principali caratteristiche di pericolosità (*)
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

(*) Riportare la classificazione di pericolo e le frasi di rischio di cui alla legge n. 256 del 1974 e successive modifiche e norme d'attuazione.

Sezione 6

Tipo di effetti per la popolazione e per l'ambiente

Es. intossicazione; malessere; irraggiamento; onde d'urto (rottura vetri), ecc.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate

Es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc.

Sezione 7

Mezzi di segnalazione di incidenti (es: sirene, altoparlanti, campane, ecc.)
Comportamento da seguire (specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti)
Mezzi di comunicazione previsti (specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)
Presidi di pronto soccorso (es. interventi VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali; blocco e incanalamento del traffico, ecc.)

INFORMAZIONI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE 4

Sezione 8

______________________ Sostanza

(D.P.R. n. 175) ______________________

______________________ Codice aziendale: ______________________

(Classif.> < di ...)

Utilizzazione:

h materia prima h solvente
h intermedio h catalizzatore
h prodotto finito h altro

Identificazione

Nome chimico: ______________________
Nomi commerciali: ______________________
Nomenclatura Chemical Abstracts: ______________________
Numero di Registro CAS: ______________________
Formula bruta: ______________________
Peso molecolare: ______________________
Formula di struttura: ______________________

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico: ______________________
Colore: ______________________
Odore: ______________________
Solubilità in acqua: ______________________
Solubilità nei principali solventi organici: ______________________
Densità: ______________________
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria: ______________________
Punto di fusione: ______________________
Punto di ebollizione: ______________________
Punto di infiammabilità: ______________________
Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume): ______
Temperatura di autoaccensione: ______________________
Tensione di vapore: ______________________
Reazioni pericolose: ______________________

Classificazione ed etichettatura

h Di legge h Provvisoria h Non richiesta

Simbolo di pericolo: ____________________
Indicazione di pericolo: ____________________
Frasi di rischio: ____________________
Consigli di prudenza: ____________________

Informazioni tossicologiche

Vie di penetrazione

h Ingestione h Inalazione h Contatto

Tossicità acuta: ____________________

Tossicità cronica: ____________________

Corrosività/Potere irritante: ____________________
— Cute
— Occhio

Potere sensibilizzante: ____________________

Cancerogenesi: ____________________

Mutagenesi: ____________________

Teratogenesi: ____________________

Informazioni ecotossicologiche

Specificare:	Aria	Acqua	Suolo
Biodegradabilità			
Dispersione			
Persistenza			
Bioaccumulo/ bioconcentrazione			

INFORMAZIONI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI PREVISTI NEI RAPPORTI DI SICUREZZA

Sezione 9

Evento iniziale		Condizioni	
Incendio	si	localizzato 0	in fase liquida 0
	no	in aria 0	in fase gas vapore ad alta velocità 0
			in fase gas vapore 0
Esplosione	si	confinata 0	
	no	non confinata 0	
		transizione rapida di fase 0	
Rilascio di sostanze pericolose	si	in fase liquida 0	in acqua 0
			sul suolo 0
	no	in fase gas/vapore 0	ad alta o bassa velocità di rilascio 0

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1635):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) l'8 novembre 1996.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 21 novembre 1996, con pareri delle commisioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 13ª commissione il 19 gennaio, 4 e 11 febbraio 1997 e approvato il 12 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3253):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 5, 13 e 19 marzo 1997.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 29 aprile 1997.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 30 aprile, 7 maggio 1997 e approvato il 13 maggio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art 1:

— I seguenti decreti-legge non convertiti: 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 37; 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 1; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351 e 6 settembre 1996, n. 461, recano: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidente rilevanti connessi con determinate attività industriali».

— Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi è il seguente:

«Art. 20 (*Comitato tecnico regionale e interrregionale per la prevenzione incendi*). — Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

un ispettore del lavoro designato dall'ispettore regionale del lavoro;

un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consuntivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettore regionale designato dall'ispettore».

— Il D.M. 22 settembre 1995 reca: «Assegnazione e ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale».

— Il D.P.C.M. 31 marzo 1989 reca: «Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali».

— Il D.M. 1° febbraio 1996 reca: «Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 31 marzo 1989, recante: «Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali».

— Il D.M. 13 maggio 1996 reca: «Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti».

— Il D.M. 15 maggio 1996 reca: «Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)».

— Il D.M. 15 maggio 1996 reca: «Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne».

— L'art. 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, è il seguente:

«Art. 24. — 1. L'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, è sostituito dal seguente:

"Art. 8 *(Deroghe)*. — *1.* Lo scarico diretto consistente nella reiniezione nella stessa falda o iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico dimostri confinante e costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'art. 6. La regione rilascia l'autorizzazione in conformità con le disposizioni di cui all'art. 10".

2. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'art. 5, commi 3 e 6, e del paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.».

— La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, reca: «Trattamento delle acque reflue urbane».

— I commi 1 e 2 dell'art. 18 dei decreti-legge 10 gennaio 1994 n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; già citati sono i seguenti:

«1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993».

— I commi 1 e 2 dell'art. 19 dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351; 6 settembre 1996, n. 461, già citati, sono i seguenti:

«1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993».

— Gli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE numero 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività ambientali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183) sono i seguenti:

«Art. 20 (*Funzioni ispettive*). — 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'applicazione del presente decreto possono essere altresì esercitate da funzionari nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanità, anche congiuntamente, nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.

2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciato dalle autorità che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di proprio personale».

«Art. 21 (*Sanzioni*). — 1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attivita, è punito con l'arresto fino ad 1 anno.

2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 6, nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative precritte dall'autorità competente, e punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.

4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 8, comma 1, è assoggettato alla sanzione ammistrativa consitente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformita dell'art. 8, comma 2, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza, previste nel rapporto o indicate dall'autorità competente, la regione diffida il fabbricante di adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento è ordinata la sospensione dell'attività da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'art. 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto».

— Gli articoli 18 e 19 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:

«Art. 18 (*Istruttoria*). — 1. L'istruttoria sulle attività industriali, di cui all'art. 4, è svolta in sede ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'art. 15.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa, con l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante.

3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'art. 9, comma 3, agli organi tecnici di cui all'art. 14, i quali devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell'istruttoria, informazioni complementari al fabbricante.

4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici, attraverso una conferenza di servizio, ovvero con altre modalità funzionali ed organizzative che di volta in volta appaiono necessarie in relazione alla complessità delle indagini, e può avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali.

5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui all'art. 14, e delle altre autorità interpellate, nonché i rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati, ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva da trasmettere entro i successivi quindici giorni, agli organi consultivi di cui all'art. 15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

6. I Ministeri dell'ambiente e della sanità, previe intese, forniscono il supporto organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria».

«Art. 19 (*Provvedimenti adottati*). — 1. Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi consultivi, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza, indicando, se del caso, le eventuali misure integrative o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi. Le conclusioni devono essere motivate con riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'art. 12, comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e comunque con riferimento a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto.

2. Le conclusioni al rapporto di sicurezza sono trasmesse alle regioni, purché provvedano alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale, nonché al prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna.

3. Avverso la determinazione di misure integrative e modificative di cui al comma 1, il fabbricante può proporre ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione, depositandolo presso il Ministero della sanità. Il ricorso è deciso con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.

4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi del comma 1, costituiscono, se necessario, variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco».

— Gli articoli 14 e 15 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:

«Art. 14 (*Organi tecnici*). — 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:

a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);

b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;

d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

«Art. 15 (*Organi consultivi*). — 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consultivi e propositivi:

a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentate designato dalla regione, dal comune o dall'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attività industriale di cui all'art. 4, nonché con l'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei medesimi, competenti per territorio;

b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985».

— Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, reca: «Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti».

— Gli articoli 7, 8, 9 e 13 del citato decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, sono i seguenti: «Art. 7 — 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 *(Funzioni di indirizzo)*. — *1*. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento dalla direttiva 89/391/CEE del consiglio del 12 giugno 1989, e successive mofificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'art. 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti".

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'art. 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni».

«Art. 8. — 1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1*. Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'art. 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti della autocertificazione di cui all'art. 6;

c) individua e delimita, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'art. 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'art. 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'art. 4;

b) predisporre ed aggiornare, avvalendosi dell'ANPA, l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;

c) predisporre, avvalendosi dell'ANPA, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato *B* al decreto dei Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE".

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad inviduare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni».

«Art. 9. — 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — *1*. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

c) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

e) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

f) del direttore dell'Istituto superiore di sanità;

g) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18. Limitatamente ai soli compiti di cui agli articoli 12 e 13 la conferenza dei servizi per i rischi industriali è integrata da quattro rappresentanti ai soli fini consultivi, su terne indicate congiuntamente o separatamente dalle stesse associazioni od organizzazioni, di cui due rappresentanti delle associazioni industriali, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno in rappresentanza delle associazioni ambientali di interesse nazionale, riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nominati dal Ministro dell'ambiente.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

5. Il presidente della conferenza dei servizi si avvale del supporto tecnico dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono designate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industre a rischio tre unità di personale tecnico".

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 13. — 1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica)*. — *1*. Al ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il comitato tecnico regionale o interregionale procede all'avvio dell'istruttoria, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno. Eventuali osservazioni o indicazioni possono essere inviate dal parte del Ministero dell'ambiente, in conformità al parere della conferenza dei servizi, nel corso dell'istruttoria stessa anche ai fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale o interregionale.

4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'art. 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento della notifica trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dei trasporti e della navigazione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale parere ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'art. 12, ovvero, in difetto di queste alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni tecniche integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto a carico del comitato tecnico regionale o interregionale nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'art. 4 (attività esistenti, nuove e modificate con aggravio), sostituiscono, per la parte preliminare al rilascio del certificato di prevenzione incendi, a tutti gli effetti, il procedimento tecnico derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, e successive modificazioni. Il comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, conformemente alle conclusioni del comitato tecnico regionale o interregionale, rilascia il certificato di prevenzione incendi per l'attività industriale in esame.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

8. Avverso le conclusioni negative che possono comportare la chiusura dell'impianto, il fabbricante può chiedere il riesame delle conclusioni da parte della conferenza dei servizi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

9. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 8, la conferenza dei servizi si avvale di un nucleo di esperti in materia di sicurezza industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, provenienti da:

a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) ANPA;

c) ISPESL;

d) ISS.

10. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

d) al Ministero dei trasporti e della navigazione nei casi di attività soggette alla disciplina del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, al fine di procedere alle operazioni di collaudo;

e) al Dipartimento della protezione civile ai fini delle valutazioni previste dall'articolo 17 e dell'aggiornamento dei programmi nazionali di previsione e prevenzione per il rischio industriale di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 255.

11. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia o l'autorizzazione alla costruzione subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4.

12. In tutti i casi il sindaco o l'autorità competente concede l'agibilità degli impianti o l'autorizzazione all'esercizio salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni tecniche finali formulate ai sensi del comma 5, nei tempi e con le modalità dallo stesso previsti"».

— I commi 1 e 3 dell'art. 12 del citato D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:

«1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricati le cui attività materiali, ricadano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incindenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorono in situ.

2. *(Omissis).*

3. I Ministri dell'ambiente e della sanità, d'intesa con le amministrazioni eventualmente interessate, di concerto:

a) esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connese all'applicazione del presente decreto;

b) stabiliscono le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;

c) indicano le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'art. 6;

d) individuano le aree ad elevata concentrazione di attività industiali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'art. 4, comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;

e) indicano eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato *IV,* nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione.».

— Il D.M. 20 maggio 1991 reca: «Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610, che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti relevanti concesse con determinate attività industriali.

— Gli articoli 4 e 6 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica).* — 1. Fermo il disposto dell'art. 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:

a) qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportata nell'allegato *III*, nelle quantità ivi indicate come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato *II* nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.

3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *d)*, la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, siano complessivamente raggionte o superate».

«Art. 6 *(Dichiarazione)*. — 1. Fermo il disposto dell'art. 3, dell'art. 12, comma 3, lettera *e)*, il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato *IV*, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato *II*, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) informazione, all'addestramento e attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata».

Note all'art. 2:

— L'art. 25, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente:

«1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate».

— Il testo degli articoli 29, commi 1 e 2, dei decreti-legge 30 agosto 1993, n. 330, e 29 ottobre 1993, n. 429, è identico al testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del 30 giugno 1993, n. 212, sopra riportato.

— L'art. 31, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 (Disposizioni vigenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), è il seguente:

«1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, terzo comma, del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate».

— L'art. 31, commi 1 e 2, dei decreti-legge 26 febbraio 1994, n. 134 e 29 aprile 1994, n. 257 e l'art. 46, commi 1 e 2 dei decreti-legge 27 giugno 1994, n. 414; 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994, n. 601, è il seguente:

«1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, terzo comma, del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate».

— L'art. 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, è il seguente:

«1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre dei medesimi anni, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, terzo comma, del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate».

— L'art. 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, è il seguente:

«1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630, 8650, 1552, 1556, 1561, 1562, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'anno successivo. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, terzo comma, del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate».

— L'art. 4, comma 8, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140; 28 giugno 1995, n. 256; 28 agosto 1995, n, 358; 27 ottobre 1995, n. 445; 23 dicembre 1995, n. 546; 26 febbraio 1996, n. 81; 26 aprile 1996, n. 217 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali) e il comma 7 dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335; 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani) è il seguente: «8. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate».

— L'art. 1, comma 1, lettera *q)*, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 141; 28 giugno 1995, n. 257 e 28 agosto 1995, n. 359 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili), è il seguente:

«1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a)-p) (omissis);

q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui».

— L'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568 (Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale) è il seguente:

«1. Le somme ancora da impegnare alla data del 27 ottobre 1995 residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996».

— L'art. 5, comma 1, dei decreti-legge 28 febbraio 1996, n. 94; 29 aprile 1996, n. 231, nonché l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, è il seguente:

«1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996».

97G0169

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dagli eventi sismici del 12 maggio 1997.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata la grave situazione venutasi a creare in parte del territorio della provincia di Perugia a seguito dell'evento sismico del 12 maggio 1997;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che tale evento ha causato notevoli danni a persone e cose;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare la particolare situazione innanzi descritta con provvedimenti straordinari da parte delle competenti pubbliche amministrazioni al fine di superare l'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 16 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1998 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

p. *Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile*
BARBERI

97A3994

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 aprile 1997.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Pontedera della pretura circondariale di Pisa, per il periodo dal 28 novembre al 7 dicembre 1996.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 750 in data 14 dicembre 1996 del pretore dirigente la pretura circondariale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, e n. 551.IV.3 in data 15 febbraio 1997 del presidente della corte di appello di Firenze qui da intendersi riprodotte, con le quali si comunica che la sezione distaccata di Pontedera della pretura circondariale di Pisa non è stata in grado di funzionare dal 28 novembre al 7 dicembre 1996 a causa dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Pontedera della pretura circondariale di Pisa, per il periodo dal 28 novembre al 7 dicembre 1996, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A3931

DECRETO 10 maggio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Barrao Amenabar Maria Isabel, nata a Saragoza (Spagna) il 25 dicembre 1961, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario di «graduado social» conseguito nel giugno 1993 presso l'Università di Saragoza, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «consulente del lavoro»;

Considerato che la formazione universitaria acquisita dalla istante nel suo Paese di origine verte su discipline proprie e attinenti all'ordinamento giuslavoristico spagnolo;

Visto l'art. 6, n. 1, lettera *a)*, del sopra indicato decreto legislativo;

Ritenuto che l'istante debba adattarsi all'ambiente e alla discipline professionali dello Stato ospitante;

Vista la richiesta dell'interessata di voler optare per il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

1. Alla sig.ra Barrao Amenabar Maria Isabel, nata a Saragoza (Spagna) il 25 dicembre 1961, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di studio post-secondario di «graduado social» di cui in premessa quale titolo valido per l'accesso all'albo dei «consulenti del lavoro» e per l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato, alla stregua dell'opzione effettuata dall'interessata, al compimento di un tirocinio di adattamento.

3. La sopra indicata misura compensativa ha la durata di un anno e si svolgerà presso un consulente del lavoro che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra i consulenti del lavoro del luogo di residenza dell'istante che abbiano anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

4. Ai fini dello svolgimento di detta misura compensativa, l'istante presenterà domanda in carta legale al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro allegandovi tra l'altro:

a) originale o copia autenticata del presente provvedimento;

b) dichiarazione di disponibilità del consulente del lavoro tutor.

5. Il Consiglio nazionale di categoria vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente del consiglio provinciale.

Roma, 10 maggio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A3933

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 maggio 1997.

Norme di attuazione dell'art. 17, comma 136, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i *referendum* abrogativi nazionali del 15 giugno 1997.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 17, comma 136, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, nel consentire lo svolgimento contemporaneo dei *referendum* comunali con i *referendum* abrogativi nazionali che dovranno svolgersi domenica 15 giugno 1997, demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno l'emanazione delle relative norme attuative e dei criteri di ripartizione delle spese;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie sopraindicate nonché di disciplinare il regime delle spese;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il contemporaneo svolgimento dei *referendum* abrogativi nazionali che dovranno svolgersi domenica 15 giugno 1997 e delle consultazioni referendarie comunali si applicano le norme concernenti i *referendum* abrogativi dello Stato, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione ai seguenti punti:

a) modalità di consegna e ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei relativi duplicati;

b) utilizzazione delle urne, delle matite copiative, del bollo di sezione nonché del restante arredo degli uffici di sezione;

c) costituzione e funzionamento degli uffici di sezione nonché determinazione degli orari di votazione e di scrutinio.

Art. 2.

1. Le funzioni dell'ufficio di sezione per i *referendum* comunali sono svolte da quello costituito per i *referendum* statali.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti i *referendum* comunali sono effettuate senza interruzione, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i *referendum* statali.

Art. 3.

1. Le schede di votazione per i *referendum* comunali devono essere di colore diverso da quelli utilizzati per le schede dei *referendum* abrogativi nazionali.

Art. 4.

1. Per tutti i termini del procedimento elettorale successivi all'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano ai *referendum* comunali le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali.

Art. 5.

1. Le spese inerenti esclusivamente l'attuazione dei *referendum* comunali sono poste interamente a carico degli enti locali mentre quelle inerenti esclusivamente i *referendum* nazionali sono poste a carico dello Stato. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, ivi compresi i compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione previsti dal ritmo, secondo e quarto comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come rideterminati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997, sono poste a carico dello Stato e degli enti locali in misura proporzionale al numero dei rispettivi *referendum* svolti.

Art. 6.

1. I sindaci dei comuni che intendono effettuare consultazioni referendarie comunali unitamente ai *referendum* abrogativi nazionali del 15 giugno 1997, devono comunicare al Ministero dell'interno, anche ai fini di quanto previsto dal precedente art. 3, il numero dei *referendum* comunali da svolgere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4035

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 aprile 1997.

Riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana in Australia, con sede a Perth.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni economico-commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo alle associazioni sopra indicate, quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la camera di commercio e industria italiana in Australia, con sede a Perth, ha chiesto con documentata istanza trasmessa a questo Ministero dalla locale rappresentanza diplomatica con telespresso n. 4752 del 13 novembre 1996, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518/1970;

Sentito il parere del Ministero affari esteri che si è espresso favorevolmente con telespresso n. 069/SI-4475 del 26 marzo 1997;

Decreta:

La concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio e industria italiana in Australia, con sede a Perth.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1997

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

97A3934

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 maggio 1997.

Modificazione all'allegato 1 al decreto ministeriale 3 agosto 1993, riguardante il finanziamento del programma comunitario ENVIREG, relativamente al titolo dell'intervento «Intervento "A", raccolta differenziata nei comuni della costa tirrenica calabrese, intervento "B" discarica controllata n. 19 prov. Reggio Calabria, intervento "C" discarica controllata n. 1».

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEL RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA

Visto la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90 C.I. 15.03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo ENVIREG presentato dall'Italia alla Cominissione CEE il 3 novembre 1990 e approvato con decisione della stessa Commissione C(91)-1504/2 del 25 luglio 1991;

Visto la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma ENVIREG, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvata dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 3 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1993, con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento «Intervento "A": raccolta differenziata nei comuni della costa tirrenica calabrese. Intervento "B": discarica controllata n. 19 prov. Reggio Calabria. Intervento "C": discarica controllata n. 1»;

Visto che nel titolo dell'intervento risultano erroneamente inseriti «Intervento "B": discarica controllata n. 19 prov. Reggio Calabria» e «Intervento "C" discarica controllata n. 1» che rappresentano l'intervento sponda finanziato con la quota nazionale;

Considerato che non risulta corrispondenza tra il titolo dell'intervento riportato nel decreto ministeriale 3 agosto 1993 e quanto riportato nella delibera di G.R. n. 5054 del 19 ottobre 1994 approvativa del programma operativo ENVIREG per la regione Calabria;

Vista la nota prot. 10399 del 12 dicembre 1996 della Regione Calabria, con la quale si richiedeva la parziale modifica del titolo del progetto;

Vista la nota prot. Gab/96/4840/A6 del 22 marzo 1996 con la quale il Ministro dell'ambiente ha incaricato delle attivita concernenti l'attuazione del programma comunitario ENVIREG i Servizi del Ministero dell'ambiente secondo le rispettive competenze;

Decreta:

1. A parziale modifica di quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1993, nell'allegato 1 - regione Calabria - titolo del progetto - in luogo di «Intervento "A": raccolta differenziata nei comuni della costa tirrenica calabrese. Intervento "B": discarica controllata n. 19 prov. Reggio Calabria. Intervento "C": discarica controllata n. 1» deve leggersi «Raccolta differenziata nei comuni della costa tirrenica calabrese».

Roma, 6 maggio 1997

Il direttore: MASCAZZINI

97A3935

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 1997.

Modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relative alle successioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, prevedendo nuove modalità di liquidazione e di pagamento per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Visto il comma 6 dello stesso articolo, che prevede l'approvazione con decreto dirigenziale del modello concernente il prospetto di liquidazione dei suddetti tributi, nonché le relative modalità di versamento;

Visto il successivo art. 14, comma 1, del predetto decreto, che stabilisce la riserva all'Erario delle entrate derivanti dal medesimo provvedimento;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 12 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1995 con il quale si stabilisce che l'imposta ipotecaria riscossa dagli uffici del registro nella regione siciliana deve essere ripartita tra l'Erario e la Cassa regionale della Sicilia;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1991 e 25 settembre 1995, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 228 del 29 settembre 1995, con i quali si sono disciplinate le modalità di pagamento mediante versamento al concessionario o tramite delega alle banche di imposte che non affluiscono sul conto fiscale;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, con il quale è stato approvato il bollettino di conto corrente postale Mod. 12;

Considerato che in via del tutto transitoria può essere utilizzata la modulistica approvata con i decreti ministeriali sopra citati, al solo scopo di consentire ai contribuenti di adempiere agli obblighi di versamento con ogni tempestività, in attesa di predisposizione di apposita modulistica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato prospetto di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento del valore degli immobili, conseguenti alla presentazione della dichiarazione di successione.

2. La liquidazione dei tributi deve essere effettuata sul modello ad esso conforme.

Art. 2.

1. Il versamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, deve essere effettuato mediante delega alle banche o tramite il concessionario del servizio per la riscossione dei tributi competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, tramite concessionario del servizio per la riscossione di Roma.

2. Per i versamenti mediante delega alle banche deve essere utilizzato il modello di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro, mentre per quelli tramite i concessionari la distinta Mod. 8, ovvero, nell'ipotesi di pagamento tramite le agenzie postali, il bollettino Mod. 12 c/c.

3. I modelli di cui al comma 2 devono essere compilati riportando nel riquadro «dichiarante» gli elementi identificativi del defunto, mentre quelli relativi al soggetto che effettua il versamento devono essere indicati nel riquadro «coniuge».

4. Sui modelli di vesamento, ove è richiesto, non va indicato né il gruppo del tributo né l'ufficio o il centro di servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi, né il periodo di riferimento o l'anno d'imposta.

Art. 3.

1. Per il versamento delle somme di cui all'art. 2, sono istituiti i seguenti codici-tributo:

7089 - Imposta ipotecaria;

7090 - Imposta catastale;

7091 - Imposta di bollo;

7092 - Tassa ipotecaria;

7093 - Imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento del valore degli immobili.

2. Le somme ricevute dalle banche e quelle riscosse dal concessionario vanno versate, al netto delle commissioni spettanti, ai seguenti capitoli del capo VIII di bilancio dello Stato:

Codice		Capitolo	
7089		1210	
7090		1243	
7091		1205	art. 1
7092	93%	1400	
	7%	2324	
7093		1249	

3. Le somme riscosse nel territorio nella regione siciliana vanno così versate:

Codice 7089 - 3,81% Tesoreria prov. Stato - Capo VIII, Capitolo 1210; 96,19% Cassa regionale siciliana - Capo VIII, Capitolo 1210;

Codice 7090 - Cassa regionale siciliana - Capo VIII, Capitolo 1243;

Codice 7091 - 50% Tesoreria prov. Stato - Capo VIII, Capitolo 205, art. 4; 50% Cassa regionale siciliana - Capo VIII, Capitolo 1205;

Codice 7092 - Tesoreria prov. Stato - Capo VIII, 93% Capitolo 1400; 7% Capitolo 2324;

Codice 7093 - Tesoreria pov. Stato - Capo VIII, Capitolo 1249.

4. Limitatamente alle dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997, di cui al comma 4 dell'art. 11 del citato decreto-legge 28 marzo 1997, l'ufficio del registro, ove non vi abbia già provveduto il contribuente, deve riportare l'annotazione relativa agli estremi di presentazione della dichiarazione di successione sull'attestato di versamento rilasciato dalla banca o dal concessionario.

5. Le avvertenze riportate sui modelli di pagamento citati devono essere integrate con l'indicazione dei codici-tributo di cui sopra.

6. I versamenti effettuati presso gli uffici del registro anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto nonché le dichiarazioni di successione accettate nello stesso periodo con i criteri e le modalità anche della normativa vigente fino alla data del 28 marzo 1997, devono intendersi regolari, fermi restando, con riferimento a queste ultime, gli obblighi per gli eredi e legatari, in ordine al pagamento delle imposte e tasse di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 marzo 1977, n. 79, nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il direttore generale del Dipartimento del territorio
VACCARI

ALLEGATO

MINISTERO DELLE FINANZE **UFFICIO DEL REGISTRO** ____________

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE, SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL' INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI, DI BOLLO E DELLA TASSA IPOTECARIA.

Tributi liquidati e dovuti da		nato il	
a		residente in	
via		codice fiscale n.	
in qualità di		per la successione di	
nato a	il	codice fiscale n.	
residente in		deceduto il	
a		Dichiarazione n.	
vol.	presentata all' Ufficio del Registro di		

Il valore complessivo degli immobili per le imposte ipotecaria, catastale e sostitutiva deve essere arrotondato alle 1.000 lire, per difetto se la frazione non è superiore alle 500 lire, per eccesso se è superiore.

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IPOTECARIA	
Valore complessivo degli immobili soggetti all' imposta	
Lire	Relativa imposta Lire

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA CATASTALE	
Valore complessivo degli immobili soggetti all' imposta	
Lire	Relativa imposta Lire

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA SULL' INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI	
Valore complessivo alla data di apertura della successione degli immobili acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992.	
Lire	Relativa imposta Lire

LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA	
Per gli immobili indicati nella dichiarazione di successione per ogni Conservatoria territorialmente competente la tassa è dovuta nella misura di Lire 50.000.	
Num. Conservatorie per Lire 50.000.	Relativa tassa Lire

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA DI BOLLO	
L' imposta è dovuta nella misura di Lire 80.000 per ogni formalità di trascrizione richiesta alle competenti Conservatorie, salvo maggiore imposta liquidata dall' Ufficio in sede di compilazione delle formalità di trascrizione.	
Num. Conservatorie per Lire 80.000.	Relativa imposta Lire

TOTALE (per imposte e tasse da versare)	Lire

N.B. LA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI SUCCESSIONE RESTA DI COMPETENZA DELL' UFFICIO DEL REGISTRO

VERSAMENTI			
Data	Codice tributo	Codice Banca / Concessionario / Agenzia Postale *	Importo
			Lire
			Lire
			Lire
			Lire
			Lire

* Nell'ipotesi di versamento tramite conto corrente postale occorre indicare anche il concessionario intestatario del conto stesso.

Data ____________ Firma ____________

AVVERTENZE - Il dichiarante nel compilare il prospetto deve indicare la propria qualifica: erede, legatario, rappresentante legale, amministratore, curatore, esecutore testamentario. Il dichiarante deve indicare gli estremi delle dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997 (data di entrata in vigore del decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79), per le quali non siano stati ancora notificati, alla stessa data, gli avvisi di liquidazione delle relative imposte.

Per le imposte ipotecaria e catastale l'aliquota ordinaria da applicare in misura proporzionale è rispettivamente del 2% e dell'1%, con un minimo di lire 250.000 per ciascuna imposta. Le imposte proporzionali sono arrotondate alle lire 10.000 per difetto se la frazione non è superiore alle lire 5.000 e per eccesso se superiore. Per le successioni apertesi antecedentemente al 1° gennaio 1996 (non ancora presentate o i cui avvisi di liquidazione non siano stati notificati dall'Ufficio alla data del 29 marzo 1997) le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura vigente all'epoca. Si precisa al riguardo che, dal 28 maggio 1978 al 31 dicembre 1995, per le suddette imposte la misura proporzionale era determinata rispettivamente con le aliquote dell'1,60% e dello 0,40%. Sono confermati i trattamenti di favore previsti dalle vigenti normative; in particolare si fa presente che nei territori montani i trasferimenti per causa di morte di fondi rustici, di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti all'imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 250.000 e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Per gli immobili di rilevante interesse culturale, già vincolati alla data di apertura della successione, anche se esclusi dall'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 13 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovute in misura normale le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, sostitutiva di quella comunale sull'incremento degli immobili e la tassa ipotecaria. Non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 346/1990, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

L'imposta sostitutiva di quella sull'incremento di valore degli immobili, deve essere liquidata sul valore indicato nella dichiarazione di successione relativo ai soli immobili acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992. L'imposta sostitutiva non è dovuta se il valore imponibile complessivo è pari o inferiore a lire 250 milioni. Se tale valore, invece, supera lire 250 milioni, l'imposta deve essere liquidata sull'intero valore, con aliquota proporzionale dell'1% (ad esempio se il valore imponibile complessivo è di lire 300 milioni, l'imposta dovuta è pari a lire 3 milioni). Resta esclusa l'applicabilità di esenzioni o riduzioni già previste, in materia di INVIM, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, o da altre disposizioni di legge. Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, continua ad essere dovuta l'INVIM, secondo le regole proprie di tale tributo, e non già l'imposta sostitutiva.

Con riferimento alla tassa ipotecaria, per l' individuazione delle Conservatorie territorialmente competenti, finchè tale dato non risulta dal certificato catastale, il contribuente può rivolgersi ai competenti Uffici finanziari : Ufficio del Registro, Conservatorie dei Registri Immobiliari, Uffici Tecnici Erariali.

L'imposta di bollo è dovuta per le formalità di trascrizione, la cui richiesta deve essere inoltrata dall'Ufficio del Registro alle Conservatorie territorialmente competenti. L'importo indicato nel prospetto è suscettibile di variazione in relazione al numero delle Conservatorie interessate ed al numero dei fogli impegnati. All' eventuale liquidazione della maggiore imposta provvede l'Ufficio,in sede di redazione delle formalità .

Modalità di pagamento - I suddetti tributi vanno pagati in banca o al competente concessionario della riscossione utilizzando, rispettivamente, il Mod. I (delega unificata) o la distinta Mod. 8 ovvero il bollettino di Mod. 12 c/c. I codici da indicare sono: **7089**-imposta ipotecaria / **7090**-imposta catastale / **7091**-imposta di bollo / **7092**-tassa ipotecaria / **7093**-imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento del valore degli immobili.

97A4033

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Venus», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Richiesto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Valutato che lo stesso non è pervenuto nei termini sanciti dal decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Decreta:

La seguente cooperativa e sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Venus», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Bidello Fulvio in data 11 luglio 1978, repertorio n. 30180, registro società n. 11012, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1748/162767.

Verona, 8 maggio 1997

Il dirigente: PISA

97A3978

DECRETO 8 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fadeco», in Grezzana.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Richiesto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Valutato che lo stesso non è pervenuto nei termini sanciti dal decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Fadeco», con sede in Grezzana, costituita per rogito notaio dott. Tucci Giuseppe in data 13 gennaio 1987, repertorio n. 10585, registro società n. 24490, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2411/225271.

Verona, 8 maggio 1997

Il dirigente: PISA

97A3977

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 13 maggio 1997.

Proroga della disciplina in materia di prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del quale il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale;

Vista la propria ordinanza del 15 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1996 con la quale, in attesa di una disciplina legislativa di più ampia portata, è stato riconosciuto ai cittadini stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato, il diritto ad alcune prestazioni sanitarie essenziali nonché la tutela sociale della maternità e della gravidanza nella considerazione che la carenza di assistenza sanitaria può provocare la diffusione incontrollata di gravi patologie;

Vista la propria ordinanza 7 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997 con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 15 novembre 1996 è stata prorogata di 90 giorni;

Considerato che è all'esame del Parlamento un disegno di legge per la disciplina organica della materia;

Visto il decreto-legislativo 20 marzo 1997, n. 60, concernente interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dall'Albania;

Considerato che gli interventi di soccorso e di assistenza, ivi compresi quelli di assistenza sanitaria, a favore dei predetti cittadini albanesi sono direttamente collegati al possesso del nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 60 del 1997;

Considerato che numerosissimi cittadini albanesi si sono allontanati abusivamente dai centri di accoglienza in cui erano ospitati, perdendo così la possibilità di continuare ad usufruire delle prestazioni di assistenza sanitaria;

Ritenuta l'esigenza che nei confronti dei predetti cittadini irregolari sia comunque assicurata la continuità degli interventi di assistenza sanitaria, con particolare riferimento a quelli di sanità pubblica;

Ritenuto anche per i suesposti motivi, che sussistano tuttora le preminenti esigenze di tutela della salute della collettività che impongono l'estensione dell'assistenza sanitaria ad ogni persona che soggiorna nel territorio nazionale;

Viste le circolari del Ministro della sanità 3 gennaio 1996 e 14 maggio 1996;

Ordina:

Art. 1.

L'efficacia dell'ordinanza 15 novembre 1996, di cui alle premesse, è prorogata di ulteriori novanta giorni.

Roma, 13 maggio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 16 maggio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 230

97A3995

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge del 20 giugno 1935, n. 1071, su modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge del 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, concernente le norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario, con il quale dopo la tabella XXIX, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXIX-*bis*, relativa ai corsi di diploma universitario;

Visto il decreto rettorale 28 settembre 1992 con il quale è stato approvato lo statuto del Politecnico di Bari;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Unversità per il triennio 1994-96;

Considerato che lo statuto di autonomia del Politecnico di Bari, emanato con decreto rettorale n. 801 del 28 ottobre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato, altresì, che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento didattico le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sullo statuto del 1992;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria di Bari e del comitato tecnico ordinatore della seconda facoltà di ingegneria di Taranto, entrambi del 27 maggio 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 29 maggio 1996 e del 30 settembre 1996;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale che, nella tornata del 24 gennaio 1997, ha espresso parere favorevole;

Acquisito il parere del direttore amministrativo;

Decreta:

La parte dello statuto del Politecnico di Bari, emanata con decreto rettorale 28 settembre 1992, riguardante gli ordinamenti dei corsi di laurea e diploma universitario, non inseriti nello statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 801 del 28 ottobre 1996, è ulteriormente modificata come segue:

Articolo unico

I titoli III, IV e V e gli articoli dal 14 al 40, relativi ai corsi di laurea e di diploma universitario delle facoltà di ingegneria di questo Politecnico, sono soppressi e sostituiti così come nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 aprile 1997

Il rettore

ALLEGATO

STATUTO DEL POLITECNICO DI BARI

TITOLO III

I FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 14.

Corsi di laurea

Presso la I facoltà di ingegneria, con sede in Bari, sono istituiti i seguenti corsi di laurea:

1. Corso di laurea in ingegneria civile;
2. Corso di laurea in ingegneria edile;
3. Corso di laurea in ingegneria elettrica;
4. Corso di laurea in ingegneria elettronica;
5. Corso di laurea in ingegneria meccanica.

L'iscrizione a ciascun corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

La durata di ciascun corso di laurea è di cinque anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 15.

Indirizzi dei corsi di laurea

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i sottoindicati corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoriportati:

Corso di laurea in ingegneria civile:

Indirizzi:
1) Geotecnica;
2) Idraulica;
3) Strutture;
4) Trasporti.

Corso di laurea in ingegneria elettrica:

Indirizzi:
1) Automazione industriale;
2) Energia.

Corso di laurea in ingegneria elettronica:

Indirizzi:
1) Calcolatori elettronici;
2) Controlli automatici;
3) Microelettronica;
4) Telecomunicazioni.

Corso di laurea in ingegneria meccanica:

Indirizzi:
1) Automazione industriale e robotica;
2) Costruzioni;
3) Produzione.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Nell'ambito di ogni indirizzo, o parallelamente agli indirizzi, possono essere inoltre individuati orientamenti, definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Art. 16.

Organizzazione della didattica

Ciascun corso di laurea comprende almeno 3.000 ore di attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.), fatta eccezione per il corso di laurea in ingegneria edile che comprende almeno 4.000 ore di attività didattica assistita, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CEE per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri), della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di «annualità» intese come corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati, comprendenti in ogni caso non meno di ottanta ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza «annualità», costituiti da non meno di quaranta ore di attività didattiche.

Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, possono essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali il Politecnico abbia stipulato apposite convenzioni.

Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

Art. 17.

Articolazione del corso degli studi

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate dai competenti consigli di corso di laurea, pari a uno per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Durante il primo triennio del corso di laurea, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal

consiglio di facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dal Politecnico anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato insegnamenti ufficiali e superato i relativi esami per un numero minimo di ventinove annualità per i corsi di laurea in ingegneria civile e ingegneria edile, e di ventotto annualità per i corsi di laurea in ingegneria elettrica, ingegneria elettronica ed ingegneria meccanica.

Le annualità obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea sono indicate, per ciascuno dei corsi di laurea di cui all'art. 14 e degli eventuali indirizzi in cui sono articolati, nei successivi articoli dal 18 al 22. Tali annualità fanno riferimento alle tabelle *B*, *C* e *D* della tabella XXIX, allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1995,e tengono conto dei numeri minimi indicati ai commi 3.8, 3.9, 3.10 e 3.12 della stessa tabella XXIX.

Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al terzo comma di questo stesso articolo vengono indicate nel manifesto annuale degli studi per lo specifico corso di laurea.

L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel ramo dell'ingegneria prescelto. Durante tale prova saranno discussi eventuali elaborati e tesi di laurea.

Art. 18.

Corso di laurea in ingegneria civile

Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie ventidue annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

n. 1 nel settore A01C Geometria
n. 2 nel settore A02A Analisi matematica
n. 1 nel settore A03X Fisica matematica
n. 2 nel settore B01A Fisica generale
n. 1 nel settore C06X Chimica
n. 1 nel settore K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei settori H15X Estimo
I27X Ingegneria economico-gestionale

b) le seguenti otto annualità secondo la tabella *C*.1:

n. 1 nel settore H11X Disegno
n. 1 nel settore H11A Idraulica
n. 1 nel settore H07A Scienza delle costruzioni
n. 1 nel settore H08A Architettura tecnica
n. 2 nei settori I04C Sistemi e tecnologie energetici
I05B Fisica tecnica ambientale
I07X Meccanica applicata alle macchine
I17X Elettrotecnica
n. 1 nel settore I14A Scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nel settore H06X Geotecnica

c) le seguenti cinque annualità, caratterizzanti il corso di laurea, secondo la tabella *D*.1:

n. 1 nel settore H07B Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel settore H01B Costruzioni idrauliche
n. 1 nel settore H03X Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1 nel settore H05X Topografia e cartografia
n. 1 nei settori H04X Trasporti
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica

Per l'indirizzo geotecnica sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità d'indirizzo:

n. 2 nel settore H06X Geotecnica
n. 1 nel settore D01C Geologia strutturale
n. 1 nel settore H01B Costruzioni idrauliche
n. 1 nel settore H07A Scienza delle costruzioni

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità d'indirizzo:

n. 1 nel settore H01A Idraulica
n. 2 nel settore H01B Costruzioni idrauliche
n. 1 nel settore D02B Geologia applicata

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità d'indirizzo:

n. 1 nel settore H07A Scienza delle costruzioni
n. 2 nel settore H07B Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel settore H06X Geotecnica

Per l'indirizzo trasporti sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità d'indirizzo:

n. 2 nel settore H03X Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 2 nel settore H04X Trasporti

Le rimanenti annualità per ciascun indirizzo vengono indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 19.

Corso di laurea in ingegneria edile

Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie ventinove annualità, per complessive 4.000 ore di attività didattica assistita, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

n. 1 nel settore A01C Geometria
n. 2 nel settore A02A Analisi matematica
n. 1 nel settore A03X Fisica matematica
n. 2 nel settore B01A Fisica generale
n. 1 nel settore C06X Chimica
n. 1 nel settore K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei settori H15X Estimo
I27H Ingegneria economico-gestionale

b) le seguenti sei annualità secondo la tabella *C*.1:

n. 1 nei settori H01A Idraulica
H01B Costruzioni idrauliche
n. 1 nel settore H06X Geotecnica
n. 1 nel settore H07A Scienza delle costruzioni
n. 1 nel settore H08A Architettura tecnica più n. 1 laboratorio
n. 1 nel settore H11X Disegno
n. 1 nel settore I05B Fisica tecnica ambientale

c) le seguenti quattordici annualità, caratterizzanti il corso di laurea, secondo la tabella *D*.1.2:

n. 1 nel settore H07B Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel settore H08A Architettura tecnica
n. 1 nel settore H08B Tecnica e produzione edilizia
n. 3 nel settore H10A Composizione architettonica e urbana più n. 1 laboratorio
n. 1 nel settore H11X Disegno
n. 1 nei settori H12X Storia dell'architettura
L25C Storia dell'arte contemporanea
n. 1 nel settore H12X Storia dell'architettura più n. 1 laboratorio
n. 1 nel settore H13X Restauro
H08A Architettura tecnica

n. 1	nei settori	H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica
		H14B	Urbanistica
			più n. 1 laboratorio
n. 1	nei settori	N10X	Diritto amministrativo
		Q05D	Sociologia dell'ambiente e del territorio
n. 1	nei settori	H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti
		H05X	Topografia e cartografia
		H07A	Scienza delle costruzioni
		H07B	Tecnica delle costruzioni
		H08A	Architettura tecnica
		H08B	Tecnica e produzione edilizia
		H10A	Composizione architettonica e urbana
		H11X	Disegno
		H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica
		H14B	Urbanistica
		I05B	Fisica tecnica ambientale
		I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
		I17X	Elettronica

d) il laboratorio di tesi, aggregato al corso di insegnamento in cui viene sviluppata la tesi.

Art. 20.

Corso di laurea in ingegneria elettrica

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica sono obbligatorie venti annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

n. 4	nei settori	A02A	Analisi matematica
		A01C	Geometria
		A03X	Fisica matematica
		A04A	Analisi numerica
		A01A	Logica matematica
		A01B	Algebra
		A02B	Probabilità e statistica matematica
		S01A	Statistica
n. 1	nel settore	B01A	Fisica generale
n. 1	nei settori	B01A	Fisica generale
		B03X	Struttura della materia
n. 1	nel settore	C06X	Chimica
n. 1	nei settori	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
		K05B	Informatica
n. 1	nei settori	H15X	Estimo
		I27X	Ingegneria economico-gestionale
		P01A	Economia politica

b) sei annualità da scegliersi tra le seguenti, secondo la tabella *C*.3:

n. 1	nei settori	H07A	Scienza delle costruzioni
		H07B	Tecnica delle costruzioni
n. 1	nei settori	I05A	Fisica tecnica industriale
		H05B	Fisica tècnica ambientale
		I15B	Principi di ingegneria chimica
n. 1	nei settori	I07X	Meccanica applicata alle macchine
		I09X	Disegno e metodi dell'ingengeria industriale
n. 1	nei settori	I04A	Propulsione aerospaziale
		I04B	Macchine a fluido
		I04C	Sistemi e tecnologie energetici
n. 1	nei settori	I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione
		I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
		I14B	Materiali macromolecolari
n. 1	nei settori	I17X	Elettrotecnica
		I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
n. 1	nei settori	K01X	Elettronica
		K04X	Automatica

c) cinque annualità, caratterizzanti il corso di laurea, da scegliersi tra le seguenti, secondo la tabella *D*.3.4.:

n. 1	nel settore	I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
n. 1	nel settore	I19X	Sistemi elettrici per l'energia
n. 1	nel settore	K10X	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1	nei settori	K01X	Elettronica
		K04X	Automatica
n. 1	nei settori	I08A	Progettazione meccanica e costruzione di maccine
		I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
n. 1	nei settori	I17X	Elettrotecnica
		I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
		I19X	Sistemi elettrici per l'energia
		K10X	Misure elettriche ed elettroniche

Per l'indirizzo automazione industriale sono inoltre obbligatorie tre annualità da scegliersi tra le seguenti:

n. 1	nel settore	I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
n. 1	nel settore	I19X	Sistemi elettrici per l'energia
n. 1	nel settore	K10X	Elettronica
n. 1	nel settore	K04X	Automatica

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie tre annualità da scegliersi tra le seguenti:

n. 1	nel settore	I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
n. 2	nel settore	I19X	Sistemi elettrici per l'energia
n. 1	nel settore	K10X	Misure elettriche ed elettroniche

Le rimanenti cinque annualità per ciascun indirizzo vengono indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 21.

Corso di laurea in ingegneria elettronica

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie venti annualità, indicate per settore scientifico--disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella B:

n. 4	nei settori	A02A	Analisi matematica
		A01C	Geometria
		A03X	Fisica matematica
		A04A	Analisi numerica
		A01A	Logica matematica
		A01B	Algebra
		A02B	Probabilita e statistica matematica
		S01A	Statistica
n. 1	nel settore	B01A	Fisica generale
n. 1	nei settori	B01A	Fisica generale
		B03X	Struttura della materia
n. 1	nel settore	C06X	Chimica
n. 1	nei settori	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
		K05B	Informatica
n. 1	nei settori	H15X	Estimo
		I27X	Ingegneria economico-gestionale
		P01A	Economia politica

b) le seguenti sei annualità secondo la tabella *C*.2:

n. 1	nei settori	H07A	Scienza delle costruzioni
		I04B	Macchine a fluido
		I04C	Sistemi e tecnologie energetici
		I05A	Fisica tecnica industriale
		I05B	Fisica tecnica ambientale
		I07X	Meccanica applicata alle macchine

n. 1 nel settore I17X Elettrotecnica
n. 1 nel settore K01X Elettronica
n. 1 nel settore K03X Telecomunicazioni
n. 1 nel settore K04X Automatica
n. 1 nel settore K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

c) le seguenti cinque annualità, caratterizzanti il corso di laurea, secondo la tabella *D*.2.2:

n. 1 nel settore K01X Eelettronica
n. 1 nel settore K03X Telecomunicazioni
n. 1 nel settore K02X Campi elettromagnetici
n. 1 nei settori K10X Misure elettriche ed elettroniche
K04X Automatica
n. 1 nei settori K01X Elettronica
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo calcolatori elettronici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore K05X Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei settori K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
K04X Automatica

Per l'indirizzo controlli automatici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore K04X Automatica
n. 1 nei settori K04X Automatica
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo microelettronica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore K01X Elettronica
n. 1 nei settori K01X Elettronica
K02X Campi elettromagnetici

Per l'indirizzo telecomunicazioni sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore K03X Telecomunicazioni
n. 1 nei settori K01X Elettronica
K02X Campi elettromagnetici

Le rimanenti cinque annualità per ciascun indirizzo vengono indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 22.

Corso di laurea in ingegneria meccanica

Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie ventiquattro annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

n. 3 nei settori A01C Geometria
A02A Analisi matematica
A04A Analisi numerica
n. 1 nel settore A03X Fisica matematica
n. 2 nel settore B01A Fisica generale
n. 1 nel settore K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel settore C06X Chimica
n. 1 nel settore I27X Ingegneria economico-gestionale

b) le seguenti sette annualità secondo la tabella *C*.3:

n. 1 nel settore H07A Scienza delle costruzioni
n. 1 nel settore I07X Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel settore I05A Fisica tecnica industriale
n. 1 nei settori I17X Elettrotecnica
I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
n. 1 nel settore I04B Macchine a fluido
n. 1 nel settore I14A Scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nei settori K01X Elettronica
K04X Automatica

c) le seguenti otto annualità, caratterizzanti il corso di laurea, secondo la tabella *D*.3.5:

n. 2 nel settore I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel settore I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
n. 1 nei settori H01A Idraulica
I03X Fluidodinamica
n. 2 nel settore I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 1 nel settore I11X Impianti industriali meccanici
n. 1 nel settore I04B Macchine a fluido

Per l'indirizzo automazione industriale e robotica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel settore I04B Macchine a fluido
n. 1 nel settore I07X Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel settore I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione

Per l'indirizzo costruzioni sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3 nei settori I07X Meccanica applicata alle macchine
I08A Progettazione meccanica e costruzioni di macchine
I08B Meccanica sperimentale
H07B Tecnica delle costruzioni

Per l'indirizzo produzione sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel settore I10X Tecnologie sistemi di lavorazione
n. 1 nel settore I11X Impianti industriali meccanici
n. 1 nei settori I10X Tecnologie sistemi di lavorazione
I11X Impianti industriali meccanici

Le rimanenti annualità per ciascun indirizzo o orientamento vengono indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 23.

Manifesto annuale degli studi

Il consiglio di facoltà predispone, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi, che comprende i piani di studio ufficiali della facoltà.

Tale manifesto stabilisce:

a) per il corso di laurea in ingegneria edile, i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) ed i laboratori che costituiscono le annualità obbligatorie per il corso di laurea, nel rispetto di quanto specificato nel precedente art. 19, scelti tra quelli riportati nel successivo art. 24;

b) per tutti gli altri corsi di laurea:

quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 15, e quali orientamenti sono attivati;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati), scelti tra quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990, e riportati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, che costituiscono le annualità obbligatorie per ogni corso di laurea, compreso l'eventuale indirizzo, nel rispetto di quanto specificato nei precedenti articoli 18, 20, 21 e 22;

i restanti corsi di insegnamento, scelti sempre tra quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990, e riportati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, necessari al raggiungimento del numero minimo di annualità indicato al terzo comma del precedente art. 17, precisando quali siano obbligatori, e quali siano a scelta dello studente, eventualmente raggruppati in distinti orientamenti; tali corsi possono essere determinati, fino ad un massimo di due annualità, tenendo conto di quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 16;

c) per tutti i corsi di laurea:

la congruità delle ore complessive di attività didattica assistita dei corsi attivati con quanto prescritto al primo comma del precedente art. 16;

la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al quarto comma del precedente art. 16;

la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

l'eventuale elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo, di cui al primo comma dell'art. 17;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera, di cui al secondo comma dell'art. 17;

le norme relative alle modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

Art. 24.

Elenco insegnamenti per ingegneria edile

Elenco generale, articolato per settori scientifico-disciplinari, degli insegnamenti, per un totale di 3.000 ore di attività didattica, e dei laboratori, per un totale di 1.000 ore, che possono essere impartiti nel corso di laurea in ingegneria edile della facoltà di ingegneria del Politecnico di Bari ai fini del riconoscimento CEE. Ciascun insegnamento impartito ha almeno 100 ore di attività didattica, con eccezione di quelli afferenti ai settori H08B, H10A e H13X che ne hanno almeno 120.

A01C Geometria
Geometria
Geometria descrittiva

A02A Analisi matematica
Analisi matematica

A03X Fisica matematica
Meccanica razionale

B01A Fisica generale
FIsica generale

C06X Chimica
Chimica

H01A Idraulica
Idraulica

H01B Costruzioni idrauliche
Costruzioni idrauliche
Infrastrutture idrauliche

H03X Strade, ferrovie ed aeroporti
Strade, ferrovie ed aeroporti

H05X Topografia e cartografia
Fotogrammetria applicata
Topografia

H06X Geotecnica
Geotecnica
Fondazioni

H07A Scienza delle costruzioni
Scienza delle costruzioni
Dinamica delle strutture

H07B Tecnica delle costruzioni
Tecnica delle costruzioni
Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni
Strutture prefabbricate
Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio
Riabilitazione strutturale

H08A Architettura tecnica
Architettura tecnica
Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici
Progetti di servizi tecnologici
Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio
Progettazione edile assistita
Recupero e conservazione degli edifici
Progettazione integrale
Laboratori di architettura tecnica

H08B Tecnica e produzione edilizia
Costruzioni edili
Gestione del processo edilizio
Industrializzazione dell'edilizia
Tecnologia degli elementi costruttivi

H10A Composizione architettonica e urbana
Architettura e composizione architettonica
Composizione architettonica
Composizione e progettazione urbana
Progettazione architettonica
Laboratori di composizione architettonica

H11X Disegno
Disegno dell'architettura
Disegno edile
Rilievo dell'architettura
Disegno automatico

H12X Storia dell'architettura
Storia dell'architettura
Storia dell'architettura contemporanea
Laboratori di storia dell'architettura

H13X Restauro
Restauro architettonico

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica
Tecnica urbanistica
Pianificazione territoriale
Laboratori di tecnica urbanistica

H14B Urbanistica
Progettazione urbanistica
Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale

H15X Estimo
Estimo
Economia ed estimo civile

I05B Fisica tecnica ambientale
Fisica tecnica (Settore I05B)
Acustica applicata
Illuminotecnica
Impianti tecnici
Tecnica del controllo ambientale

I14A Scienza e tecnologia dei materiali
Tecnologia dei materiali e chimica applicata
Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali

I27X Ingegneria economico-gestionale
Economia ed organizzazione aziendale

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
Fondamenti di informatica
Informatica grafica

L25C Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte contemporanea

N10X Diritto amministrativo
Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio
Sociologia urbana e rurale

Art. 25.

Norme transitorie

Gli studenti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, risulteranno già iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento, anche sulla base di opportune equivalenze didattiche precisate nel manifesto annuale degli studi.

Tuttavia gli studenti già iscritti, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, ad anni di corso successivi al primo potranno essere ammessi, a richiesta, a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento e la facoltà stabilirà le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Art. 26.

Corsi di diploma universitario

Presso la I facoltà di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario:

1. Corso di diploma universitario in ingegneria elettronica;
2. Corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;
3. Corso di diploma universitario in ingegneria meccanica.

La durata di ciascun corso di diploma universitario è di tre anni.

L'iscrizione a ciascun corso di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Obiettivo generale di ciascun corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, però, più agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Per quanto non esplicitamente indicato in questo statuto vale la tabella XXIX-*bis* (allegato al decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27

Articolazione del corso degli studi e organizzazione della didattica

I corsi di diploma di cui al precedente articolo possono essere articolati in orientamenti fissati dal consiglio di facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento dei corsi di diploma universitario.

Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ciascuno dei tre anni di corso in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento.

I corsi di diploma di cui al precedente articolo possono essere organizzati, in toto o in parte, con le modalità dell'istruzione a distanza.

L'ordinamento didattico è organizzato sulla base di moduli didattici che comprendono ciascuno un'attività complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore.

L'attività didattica complessiva comprende almeno 2.100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio può anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di tirocinio può essere ritenuta equivalente, dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'attività di laboratorio e di tirocinio può essere svolta all'interno o all'esterno del Politecnico, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Le modalità di esame per la valutazione della preparazione degli studenti sono stabilite dal consiglio di facoltà in sede di regolamento, sulla base di criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Per conseguire il diploma universitario lo studente deve avere superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi e scelti, nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 30, 31 e 32, fino ad un numero di trenta moduli didattici.

L'esame di diploma consiste in una discussione, che può anche veriere su un elaborato scritto, tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato.

Art. 28.

Regolamento dei corsi di diploma universitario

I consigli di facoltà, su proposta dei competenti consigli di diploma, determinano con apposito regolamento l'articolazione dei corsi di diploma universitario di cui all'art. 26, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati i piani degli studi dei corsi di diploma, nel rispetto dei vincoli di numero di ore complessivo di didattica e dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990, e riportati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U.

La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari, sarà diversa da quelle riportate nei settori stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo.

Art. 29.

Corsi di laurea e di diploma universitario affini

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 26 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1995.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà, in ogni caso, essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. La facoltà identificherà i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario.

La facoltà, nel riconoscere gli studi del corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che, per conseguire la laurea, gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 30.

Corso di diploma in ingegneria elettronica

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria elettronica sono obbligatori ventitre moduli didattici, indicati per settori scientifico-disciplinari o per insiemi di settori scientifico-disciplinari, di cui:

a) i seguenti nove moduli secondo la tabella *A:*

n. 4 nei settori	A02A	Analisi matematica
	A01C	Geometria
	A01A	Logica matematica
	A01B	Algebra
	A03X	Fisica matematica
	A04A	Analisi numerica
	A02B	Probabilità e statistica matematica
	S01A	Statistica
n. 1 nei settori	H15X	Estimo
	I27X	Ingegneria economico-gestionale
	P01A	Economia politica
n. 1 nel settore	B01A	Fisica generale
n. 1 nei settori	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
n. 1 nel settore	C06X	Chimica
n. 1 nel settore	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni

b) i seguenti sei moduli secondo la tabella *B.*2:

n. 1 nel settore	I17X	Elettrotecnica
n. 1 nel settore	K01X	Elettronica
n. 1 nei settori	K02X	Campi elettromagnetici
	K03X	Telecomunicazioni
n. 1 nel settore	K04X	Automatica
n. 2 nel settore	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni

c) i seguenti otto moduli secondo la tabella *C.*22:

n. 1 nel settore	K10X	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1 nel settore	K01X	Elettronica
n. 1 nei settori	K04X	Automatica
	K02X	Campi elettromagnetici
	K03X	Telecomunicazioni
n. 1 nel settore	K02X	Campi elettromagnetici
n. 1 nel settore	K03X	Telecomunicazioni

I rimanenti sette moduli didattici saranno definiti anno per anno nel piano degli studi.

Art. 31.

Corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture sono obbligatori ventitre moduli didattici, indicati per settori scientifico-disciplinari, di cui:

a) i seguenti nove moduli secondo la tabella *A:*

n. 1 nel settore	A01C	Geometria
n. 2 nel settore	A02A	Analisi matematica
n. 1 nel settore	A03X	Fisica matematica
n. 2 nel settore	B01A	Fisica generale
n. 1 nel settore	C06X	Chimica
n. 1 nel settore	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel settore	H15X	Estimo

b) i seguenti sei moduli secondo la tabella *C.*1:

n. 1 nel settore	H11X	Disegno
n. 1 nel settore	H01A	Idraulica
n. 1 nel settore	H06X	Geotecnica
n. 1 nel settore	H07A	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel settore	H07B	Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel settore	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali

c) i seguenti otto moduli secondo la tabella *C*1.1:

n. 1 nel settore	H01B	Costruzioni idrauliche
n. 1 nel settore	H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale
n. 1 nel settore	H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1 nel settore	H04X	Trasporti
n. 1 nel settore	H05X	Topografia e cartografia
n. 1 nel settore	I04C	Sistemi e tecnologie energetici
n. 1 nel settore	I07X	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel settore	I17X	Elettrotecnica

I rimanenti sette moduli didattici saranno definiti anno per anno nel piano degli studi.

Art. 32.

Corso di diploma in ingegneria meccanica

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica sono obbligatori ventitre moduli didattici, indicati per settori scientifico disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari, di cui:

a) i seguenti nove moduli secondo la tabella *A:*

n. 4 nei settori	A02A	Analisi matematica
	A01C	Geometria
	A03X	Fisica matematica
	A04A	Analisi numerica
	A01A	Logica matematica
	A01B	Algebra
	A02B	Probabilità e statistica matematica
	S01A	Statistica
n. 1 nel settore	B01A	Fisica generale
n. 1 nei settori	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
n. 1 nel settore	C06X	Chimica
n. 1 nel settore	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei settori	H15X	Estimo
	I27X	Ingegneria economico-gestionale
	P01A	Economia politica

b) i seguenti sei moduli secondo la tabella *B.*3:

n. 1 nei settori	H07A	Scienza delle costruzioni
	I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nei settori	I07X	Meccanica applicata alle macchine
	I09X	Disegni e metodi dell'ingegneria industriale
n. 1 nei settori	I05A	Fisica tecnica industriale
	I03X	Fluidodinamica
	I15B	Principi di ingegnerla chimica
n. 1 nel settore	I04C	Sistemi e tecnologie energetici
n. 1 nel settore	I17X	Elettrotecnica
n. 1 nei settori	I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I13X	Metallurgia
	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
	I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
	I19X	Sistemi elettrici per l'energia

c) i seguenti otto moduli secondo la tabella *C.*3.5:

n. 1 nei settori	H01A	Idraulica
	I03X	Fluidodinamica
n. 1 nel settore	I04B	Macchine a fluido
n. 1 nel settore	I05A	Fisica tecnica industriale
n. 1 nel settore	I07X	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel settore	I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nel settore	I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 1 nel settore	I11X	Impianti industriali meccanici
n. 1 nei settori	I17X	Elettrotecnica
	I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

I rimanenti sette moduli didattici saranno definiti anno per anno nel piano degli studi.

TITOLO IV

II FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 33.

Corsi di laurea

Presso la II facoltà di ingegneria, con sede in Taranto, è istituito il seguente corso di laurea:

1. corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

L'iscrizione a detto corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

La durata del corso di laurea è di cinque anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 34.

Indirizzi dei corsi di laurea

Il corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio può essere articolato nei seguenti indirizzi:

1) Difesa del suolo;

2) Pianificazione e gestione territoriale.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Nell'ambito di ogni indirizzo, o parallelamente agli indirizzi, possono essere inoltre individuati orientamenti, definiti annualmente su proposta della competente struttura didattica.

Art. 35.

Organizzazione della didattica

Il corso di laurea comprende almeno 3000 ore di attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri), della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi la struttura didattica competente distribuirà le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di «annualità» intese come corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati, comprendenti in ogni caso non meno di ottanta ore di attività didattica assistita Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi, che faranno tutti parte della commissione d'esame.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza «annualità», costituiti da non meno di quaranta ore di attività didattiche.

Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, possono essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la Facoltà favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali il Politecnico abbia stipulato apposite convenzioni.

Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

Art. 36.

Articolazione del corso degli studi

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate dalla struttura didattica competente, pari a uno per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Durante il primo triennio del corso di laurea, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dal Politecnico anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato insegnamenti ufficiali e superato i relativi esami per un numero minimo di ventinove annualità.

Le annualità obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea sono indicate nel successivo art. 37. Tali annualità fanno riferimento alle tabelle *B* ed *E*.2 della tabella XXIX, allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1995, serie generale n. 166, e tengono conto dei numeri minimi indicati ai commi 3.8 e 3.11 della stessa tabella XXIX.

Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al terzo comma di questo stesso articolo vengono indicate nel manifesto annuale degli studi del corso di laurea.

L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel ramo dell'Ingegneria prescelto. Durante tale prova saranno discussi eventuali elaborati e tesi di laurea.

Art. 37.

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio

Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio sono obbligatorie ventuno annualità, indicate per settore scientifico- disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

n. 4 nei settori	A02A	Analisi matematica
	A01C	Geometria
	A01B	Algebra
	A03X	Fisica matematica
	A04A	Analisi numerica
	S01A	Statistica
	A02B	Probabilità e statistica matematica
n. 2 nel settore	B01A	Fisica generale
n. 1 nel settore	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel settore	C06X	Chimica
n. 1 nei settori	H15X	Estimo
	I27X	Ingegneria economico-gestionale
	P01A	Economia politica

b) le seguenti dodici annualità, caratterizzanti il corso di laurea, secondo la tabella *E*.2:

n. 1 nei settori	H11X	Disegno
	I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
n. 1 nel settore	H01A	Idraulica
n. 1 nel settore	H07A	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel settore	D02B	Geologia applicata
n. 1 nel settore	H01B	Costruzioni idrauliche
n. 1 nei settori	H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale
	I15C	Impianti chimici
n . 2 nei settori	I04C	Sistemi e tecnologie energetici
	I05B	Fisica tecnica ambientale
	I07X	Meccanica applicata alle macchine
	I17X	Elettrotecnica
n. 1 nel settore	H06X	Geotecnica

n. 1 nei settori	H05X	Tipografia e cartografia
	I06X	Misure meccaniche e termiche
	K10X	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1 nei settori	H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica
	K04X	Automatica
n. 1 nei settori	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
	I15B	Principi di ingegneria chimica

Per l'indirizzo Difesa del suolo sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità d'indirizzo:

n. 1 nel settore	H01B	Costruzioni idrauliche
n. 1 nel settore	H06X	Geotecnica
n. 1 nel settore	H07B	Tecnica delle costruzioni

Per l'indirizzo Pianificazione e gestione territoriale sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità d'indirizzo:

n. 2 nel settore	H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica
n. 1 nel settore	H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti

Le rimanenti annualità per ciascun indirizzo vengono indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 38.

Manifesto annuale degli studi

Il consiglio di facoltà predispone il manifesto annuale degli studi che costituisce il piano di studi ufficiale della Facoltà.

Tale manifesto stabilisce:

quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 34, e quali orientamenti sono attivati;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati), scelti tra quelli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo art. 39, che costituiscono le annualità obbligatorie per il corso di laurea, compreso l'eventuale indirizzo, nel rispetto di quanto specificato nel precedente art. 37;

i corsi di insegnamento, scelti sempre tra quelli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo art. 39, necessari al raggiungimento del numero minimo di annualità indicato al terzo comma del precedente art. 36, precisando quali siano obbligatori, e quali siano a scelta dello studente, eventualmente raggruppati in distinti orientamenti; tali corsi possono essere determinati, fino al massimo di due annualità, tenendo conto di quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 35;

la congruità delle ore complessive di attività didattica assistita dei corsi attivati con quanto prescritto al primo comma del precedente art. 35;

la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al quarto comma del precedente art. 35;

la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio negli anni di corso successivi al primo, di cui al primo comma dell'art. 36;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera, di cui al secondo comma dell'art. 36;

le norme relative alle modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

Art. 39.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari

Elenco generale dei settori scientifico-disciplinari da cui si possono attingere gli insegnamenti da impartire nella II facoltà di ingegneria:

A01B	Algebra
A01C	Geometria
A02A	Analisi matematica
A02B	Probabilità e statistica matematica
A03X	Fisica matematica
A04A	Analisi numerica
B01A	Fisica generale
C06X	Chimica
D02B	Geologia applicata
H01A	Idraulica
H01B	Costruzioni idrauliche
H01C	Costruzioni marittime
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti
H05X	Topografia e cartografia
H06X	Geotecnica
H07A	Scienza delle costruzioni
H07B	Tecnica delle costruzioni
H11X	Disegno
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica
H14B	Urbanistica
H15X	Estimo
I04C	Sistemi e tecnologie energetici
I05B	Fisica tecnica ambientale
I06X	Misure meccaniche e termiche
I07X	Meccanica applicata alle macchine
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
I15B	Principi di ingegneria chimica
I15C	Impianti chimici
I17X	Elettrotecnica
I27X	Ingegneria economico-gestionale
K04X	Automatica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
K10X	Misure elettriche ed elettroniche
P01A	Economia politica
S01A	Statistica

Art. 40.

Norme transitorie

Gli studenti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, risulteranno già iscritti ad anni di corso successivi al primo, potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento, anche sulla base di opportune equivalenze didattiche precisate nel manifesto annuale degli studi.

Tuttavia gli studenti già iscritti, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, ad anni di corso successivi al primo, potranno essere ammessi, a richiesta, a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento e la facoltà stabilirà le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

97A3847

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 3 febbraio 1997, n. LEV. - C - 55/U.D.G.

Prima aggiunta e variante alla circolare LEV.C.52/UDG dell'8 novembre 1995 relativa all'espatrio, residenza o soggiorno all'estero, rimpatrio o imbarco su navi mercantili dei soggetti agli obblighi di leva e del servizio militare.

Ai comandi regioni militari - Comandi L.R.M.
Ai consigli di leva
Al consiglio di leva presso Maricentro - La Spezia
Al consiglio di leva presso Maricentro - Taranto
Ai distretti militari
Agli uffici di leva
Agli uffici di leva delle capitanerie di porto
Alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero
Agli uffici degli addetti militari presso le ambasciate d'Italia all'estero

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al gabinetto del Ministro della difesa
Alla segreteria particolare S.S.S. alla Difesa
Al Ministero degli affari esteri D.G.E.A.S. Uff. VIII (con annesse copie per le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero)
Al Ministero dell'interno
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero della marina mercantile
Allo Stato maggiore della Difesa
Allo Stato maggiore dell Esercito
Allo Stato maggiore della Marina
Allo Stato maggiore dell'Aeronautica
All'ufficio del Segretario generale
Alla procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione (con annesse copie per le procure militari territoriali)
Alla Corte militare d'appello
Alla procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
All'ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione
Alla Direzione generale dei sottufficiali e dei militari di truppa
Alla Direzione generale del personale militare della Marina
Alla Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica
Alla Direzione generale della sanità militare
Alla Direzione generale del contenzioso
Alla Direzione generale dei servizi generali
Al Comando del Corpo di sanità dell'Esercito
Ai Dipartimenti militari marittimi
Al Comando militare marittimo autonomo della Sicilia
Al Comando militare marittimo autonomo della Sardegna
Ai Comandi regioni aeree
All'ufficio amministrazioni speciali

Questa Direzione, allo scopo di chiarire alcuni concetti esposti nella circolare in oggetto (pubblicata nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1996) e di rendere quindi più puntuale l'applicazione della stessa, ritiene opportuno apportare alle direttive in essa contenute le seguenti aggiunte e varianti:

Titolo I

Par. 1.

Sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) Iscritti che risiedono all'estero o intendono recarvisi o espatriare anteriormente al 1° gennaio dell'anno di compimento del 18° anno (data di apertura della leva).

Il passaporto per coloro che risiedono all'estero o intendono espatriare per motivi familiari, per lavoro, per studi a carattere universitario o religioso avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 18° anno.

Coloro che invece si recano all'estero per motivi diversi da quelli sopra elencati possono ottenere il rilascio del passaporto, valido fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 17° anno.

In quest'ultimo caso, la validità del documento potrà essere tuttavia adeguatamente estesa (art. 17, terzo comma, legge 21 novembre 1967, n. 1185) per coloro che frequentano all'estero un corso di studi equiparato ad un anno di istituto di istruzione di secondo grado, i quali abbiano ottenuto, a domanda documentata da presentarsi al competente ufficio di leva, la posticipazione della visita fisio-psico-attitudinale fino al termine del corso frequentato. Si intende che tale visita dovrà comunque essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di compimento del 18° anno (data di chiusura della leva).

Titolo III

Capo I, par. 1.

Sostituire il quarto comma la lettera *a)*, primo alinea con i seguenti:

La documentazione probatoria deve consistere nel certificato d'iscrizione all'AIRE, rilasciato dal comune di ultima residenza (o quanto meno nella richiesta di

iscrizione all'AIRE), nella autorizzazione di stabilimento o soggiorno, quando richiesta dal Paese ospitante per i cittadini italiani e nella:

a) per i lavoratori dipendenti:

copia autenticata del contratto di lavoro regolarmente registrato, stipulato con un'impresa soggetta alla legislazione locale (in caso di controversia sul rapporto di lavoro) o con un ente pubblico straniero o con un organismo internazionale. Detto contratto potrà essere sostituito anche da dichiarazione del datore di lavoro, ma in tal caso dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione al lavoro qualora richiesta dalla legislazione locale per i cittadini italiani.

Da tale contratto o dichiarazione dovrà risultare la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata dello stesso a tempo indeterminato (o annuale tacitamente rinnovabile).

Capo I, par. 2.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La predetta autorità provvederà inoltre ad attestare se la legislazione locale richiede o non l'autorizzazione allo stabilimento o al soggiorno o al lavoro e, per lo svolgimento d'attività autonoma, anche l'iscrizione in appositi registri o albi.

Capo I, par. 4.

Sostituire: «30 gg.» con «90 gg.».

Capo II, par. 2.

Sostituire il secondo comma, limitatamente alla lettera *a)*, con il seguente:

Essa deve essere corredata dal permesso di soggiorno stagionale rilasciato dalle competenti autorità locali e da:

a) per i lavoratori dipendenti:

copia autenticata del contratto di lavoro stagionale regolarmente registrato, stipulato con un'impresa soggetta alla legislazione locale (in caso di controversia sul rapporto di lavoro). Detto contratto potrà essere sostituito anche da dichiarazione del datore di lavoro.

Titolo IV

Par. 1, quarto comma.

Aggiungere, all'espressione «.... a cura del medico di fiducia della stessa,» le seguenti frasi:

Detto medico potrà avvalersi, nell'adottare il provvedimento di riforma, anche della documentazione sanitaria eventualmente esibita dagli stessi. In tal caso la certificazione dovrà essere trasmessa a questa Direzione generale per il successivo inoltro alla autorità sanitara competente.

Par. 2.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Possono chedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari presso l'Autorità diplomatica o consolare italiana anche i giovani che, dopo l'arruolamento in Patria, sono stati dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero ai sensi dell'art. 102, decreto del Presidente della Repubblica, 237/64 (art. 74, 1° comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/64). Le relative visite saranno effettuate con le modalità previste al precedente paragrafo.

Titolo V

Capo I, par. 2.

Aggiungere all'ultimo capoverso:

... *omissis*... e quelli che svolgono attività lavorativa a carattere stagionale (titolo III, capoII).

Titolo VI

Par. 2.

Al secondo comma aggiungere il seguente punto:

(3) all'eventuale denuncia di coloro che, rimpatriati definitivamente in anno precedente all'accertamento, non si sono presentati al distretto militare di appartenenza entro la data fissata dal manifesto di chiamata alle armi della classe in corso nell'anno del rimpatrio o all'ufficio di leva della capitaneria di porto di appartenenza.

Par. 5.

Sostituire il primo periodo con il seguente:

Gli iscritti rimpatriati dopo il compimento del 26° anno di età che non avevano provveduto, pur avendone titolo, a regolarizzare la loro posizione coscrizionale presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane sono dal competente consiglio di leva arruolati senza visita e dispensati dal compiere la ferma di leva.

Titolo VIII

Capo I, par. 2.

Continuare l'ultimo capoverso con:

... *omissis* ... salvo le esenzioni di cui sopra.

Capo III, par. 3.

Al secondo comma sostituire la prima riga con la seguente:

le richieste di autorizzazione per i motivi suindicati, inviate e non presentate agli organi ...

Il direttore generale della leva
del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione
della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari
DISTEFANO

97A3983

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 maggio 1977 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'equatur al signor Carmelo Tonon, vice console onorario di Spagna a Trieste.

97A3949

Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF, in Roma a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale n. 1808 in data 28 aprile 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 6 maggio 1997, il Comitato italiano per l'UNICEF, con sede in Roma, via Vittorio Emanuele Orlando n. 83, viene autorizzato a conseguire il legato disposto in suo favore dalla signora Margherita Maddalena Giudici da destinare ai fini istituzionali dell'Organizzazione.

Con decreto ministeriale n. 1809 in data 28 aprile 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 6 maggio 1997, il Comitato italiano per l'UNICEF viene autorizzato a conseguire il legato disposto in suo favore dal sig. Mario Vogliani, da destinare ai fini istituzionali dell'Organizzazione.

97A3950

Autorizzazione all'Associazione Alito, in Ancona ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale n. 1810, in data 28 aprile 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 6 maggio 1997, l'Associazione Alito (Associazione per i bambini del Terzo Mondo affetti da Morbo di Hansen), con sede in Ancona, viene autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Ancona ed ubicato in una parte del primo piano di via del Commercio n. 10, da adibire a sede sociale ed a laboratorio-magazzino della stessa Associazione.

97A3951

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquisire un diritto di superfice

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad acqusire il diritto di superficie gratuito per novantanove anni, disposto dal comune di Rignano sull'Arno (Firenze), su un terreno di mq 870, distinto al N.C.T. del medesimo comune al fgl. 27 particelle 588, 598, 599 e 596 da destinare alla costruzione della sede del locale sottocomitato C.R.I.

97A3940

Rettifica al decreto ministeriale 28 novembre 1996 concernente l'autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1997 è rettificato il decreto ministeriale in data 28 novembre 1996 con il quale la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta, a favore della sezione di Cormòns, dalla sig.ra Cosatto Antelina con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Giacomo Vittorio Busilacchio, notaio in Cormòns, n. di rep. 46879 e consistente nella somma di L. 17.912.649, nel senso che la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma stessa è autorizzata ad accettare l'eredità sopra citata a favore della sezione di Udine e non a favore della sezione di Cormòns, come indicato, per mero errore materiale, nel decreto sopra richiamato.

97A3941

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 267/97

Specialità medicinale ESAPENT, 30 capsule 500 mg, n. di A.I.C. 027617012.

Società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: 30 capsule 500 mg, n. di A.I.C. 027617012: D,L α - tocoferolo 0,15 mg, gelatina succinato 139,0 mg, gelatina eliminata, glicerolo 40,0 mg, sodio p-ossibenzoato di etile 0,66 mg, sodio p-ossibenzoato di propile 0,32 mg.

Specialità medicinale ESAPENT, 20 capsule 1 g, n. di A.I.C. 027617024.

Società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: 20 capsule 1 g, n. di A.I.C. 027617024: D,L α - tocoferolo 0,3 mg, gelatina succinato 233,0 mg, gelatina eliminata, glicerolo 67,0 mg, sodio p-ossibenzoato di etile 1,09 mg, sodio p-ossibenzoato di propile 0,54 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 391/97

Specialità medicinale: SAF, im iv 5 f. liof. 15 mg + 5 f. solv., n. di A.I.C.: 028164046.

Società: Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 351 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: reiterazione. Modifica confezionamento primario.

È approvata la modifica del confezionamento primario da fiale di vetro giallo, tipo I a flaconi di vetro giallo di tipo I con tappi in gomma conformi ad F.U.IX.

Il numero di A.I.C. varia da 028164046 a 028164073.

I lotti già prodotti contraddistinti dal precedente numero di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 397/97

Specialità medicinale: ASPRO «C 500», 12 comp. efferv. 500 mg, n. di A.I.C. 001363187; «C 500» 20 comp. efferv. 500 mg, n. di A.I.C. 001363199.

Società: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: l'acido acetilsalicilico rivestito contiene: mannitolo 77,14 mg, polivinilpirrolidone 1,08 mg, acido malico 5 mg, sodio docusato 0,08 mg; ogni compressa effervescente contiene: sodio bicarbonato 812 mg, acido citrico citrato (eliminato), acido citrico anidro 426,2 mg, socio carbonato anidro 60 mg, mannitolo 85,3 mg, polivinilpirrolidone 2,5 mg, saccarina sodica 10 mg, aroma arancia 50 mg, E 110 (eliminato), E 162 17 mg, E 101 5 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 411/97

Specialità medicinale: FERREMATOS, 10 flac.ni orali monod. 300 mg, n. di A.I.C. 028597019.

Società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. - via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ogni tappo serbatoio contiene: glucosio 40 mg, dimeticone 3 - 7 mg (varia in funzione della scorrevolezza del principio attivo), silice colloidale anidra 3 mg.

Ogni flaconcino solvente contiene: fruttosio 3 g, sorbitolo 0,750 g, acido citrico 0,020 g, aroma fragola 0,020 g, menta essenza 0,00015 g, metile p-idrossibenzoato 0,015 g, propile p-idrossibenzoato 0,003 g, colore caramello E 150 0,050 g, acqua depurata q.b. a 15 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 412/97

Specialità medicinale: ESAVIR, 20 compresse 200 mg, n. di A.I.C. 028338010.

Società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. - via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microgranulare (eliminato), amido di mais 9,5 mg, sodio laurilsolfato 0,5 mg, magnesio stearato 5 mg, lattosio 127 mg, carbossimetilcellulosa sodica 18 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: ESAVIR, 25 compresse 400 mg, n. di A.I.C. 028338022.

Società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. - via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microgranulare (eliminato), amido di mais 20 mg, sodio laurilsolfato 0,5 mg, magnesio stearato 5 mg, carbossimetilcellulosa sodica 34,5 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: ESAVIR, 25 compresse 800 mg, n. di A.I.C. 028338034.

Società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. - via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 48,9 mg, sodio laurilsolfato 1 mg, magnesio stearato 9,6 mg, callulosa microgranulare 47,2 mg, carbossimetilcellulosa sodica 53,3 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: ESAVIR, sospensione 100 ml 8%, n. di A.I.C. 028338059.

Società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. - via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio 5 g, sorbitolo al 70% 30 g, metilcellulosa (eliminato), idrossipropilcellulosa (eliminato), metile p-idrossibenzoato 0,126 g, propile p-idrossibenzoato 0,014 mg, aroma amarena 0,1 g, idrossietilcellulosa 0,6 g, glicerolo 6,3 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: ESAVIR, crema 10 g 5%, n. di A.I.C. 028338073.

Società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. - via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polisorbato 80 1,5 g, trietanolamina 2,7 g, piperazina idrato 1,9 g, vaselina bianca 2 g, olio di vaselina 11 g, acido stearico 13 g, acido tartarico 1,5 g, alcool etilico 8 g, sorbitolo soluzione 5 g, metile p-idrossibenzoato 0,07 g, propile p-idrossibenzoato 0,007, olio di ricino idrogenato 2 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 416/97

Specialità medicinale: TURBOCALCIN, 5 fiale 1 ml, n. di A.I.C. 025301084.

Società: Smithkline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - In sostituzione nuova confezione - Modifica condizionamento primario - Riduzione periodo di validità.

È approvata la modifica di confezionamento da «5 siringhe pronto uso 1 ml» a «5 fiale 1 ml».

Il n. di A.I.C. varia da 025301033 a 025301084.

È altresì autorizzata la riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a 18 mesi dalla data di produzione, Le confezioni che risultano prodotte da oltre 18 mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 417/97

Specialità medicinale: CARBICALCIN, 5 siringhe pronto uso 40 u mrc/1, n. di A.I.C. 025679111.

Società: Procter & Gamble Holding S.p.a., via Cesare Pavese, 385 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - In sostituzione nuova confezione - Modifica condizionamento primario - Riduzione periodo di validità.

È approvata la modifica di confezionamento da «5 siringhe pronto uso 1 ml» a «5 fiale 1 ml».

Il n. di A.I.C. varia da 025679061 a 025679111.

È altresì autorizzata la riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a 18 mesi dalla data di produzione. Le confezioni che risultano prodotte da oltre 18 mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 419/97

Specialità medicinale STERIDROLO, polvere 6 buste da 5 g, n. di A.I.C. 032049013

Società: Molteni e C. F.lli Alitti Soc. Esercizio S.p.a., strada statale 67, località Granatieri - 50018 Scandicci (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - In sostituzione modifica quantità prodotto per confezione.

È approvata la sostituzione della confezione, della specialità medicinale sopraindicata, da 6 buste da 5 g a 12 buste da 2,5 g.

Il n. di A.I.C. varia da 032049013 per la confezione 6 buste da 5 g, a 032049037 per la nuova confezione 12 buste da 2,5 g.

I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 420/97

Specialità medicinale: SUSTEMIAL, 10 flaconcini monodose 300 mg, n. di A.I.C. 026688010.

Società: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo L'Ema, 7 - Località Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ogni tappo serbatoio contiene: glucosio 40 mg, dimeticone 3 - 7 mg (varia in funzione della scorrevolezza del principio attivo), silice colloidale anidra 3 mg.

Ogni flaconcino solvente contiene:

fruttosio 3 g, sorbitolo 0,750 g, glicerolo 0,750 g, acido citrico 0,020 g, aroma fragola 0,020 g, menta essenza 0,00015 g, metile p-idrossibenzoato 0,015 g, propile p-idrossibenzoato 0,003 g, colore caramello E 150 0,050 g, acqua depurata q.b. a 15 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 429/97

Specialità medicinale CLARISCO, forte 10 fiale 5000 UI, n. di A.I.C. 012627081.

Società Schwarz Pharma S.p.a., via Felice Casati, 16 - 20124 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata.

principio attivo: invariato;

eccipienti: cloruro di sodio 9,00 mg, acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 436/97

Specialità medicinale: CROMATONFERRO, 10 flaconcini orali 300 mg, n. di A.I.C. 026689012.

Società A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ogni tappo serbatoio contiene: glucosio 40 mg, dimeticone 3 - 7 mg (varia in funzione della scorrevolezza del principio attivo), silice colloidale anidra 3 mg.

Ogni flaconcino solvente contiene: fruttosio 3 g, sorbitolo 0,750 g, glicerolo 0,750 g, acido citrico 0,020 g, aroma fragola 0,020 g, menta essenza 0,00015 g, metile p-idrossibenzoato 0,015 g, propile p-idrossibenzoato 0,003 g, colore caramello E 150 0,050 g, acqua depurata q.b. a 15 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 438/97

Specialità medicinale: IRONAX, 10 flac.ni orali 300 mg, n. di A.I.C. 028866010

Società Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio (Ferrara).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ogni tappo serbatoio contiene: glucosio 40 mg, dimeticone 3 - 7 mg (varia in funzione della scorrevolezza del principio attivo), silice colloidale anidra 3 mg.

Ogni flaconcino solvente contiene: fruttosio 3 g, sorbitolo 0,750 g, acido citrico 0,020 g, aroma fragola 0,020 g, menta essenza 0,00015 g, metile p-idrossibenzoato 0,015 g, propile p-idrossibenzoato 0,003 g, colore caramello E 150 0,050 g, acqua depurata q. b. a 15 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 444/97

Specialità medicinale: GLUCOFERRO, 10 flaconcini orali 300 mg, n. di A.I.C. 026696017.

Società Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40 - 56126 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ogni tappo serbatoio contiene: glucosio 40 mg, dimeticone 3 - 7 mg (varia in funzione della scorrevolezza del principio attivo), silice colloidale anidra 3 mg.

Ogni flaconcino solvente contiene: fruttosio 3 g, sorbitolo 0,750 g, glicerolo 0,750 g, acido citrico 0,020 g, aroma fragola 0,020 g, menta essenza 0,00015 g, metile p-idrossibenzoato 0,015 g, propile p-idrossibenzoato 0,003 g, colore caramello E 150 g 0,050, acqua depurata q.b. a 15 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A4017

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 54 del 28 aprile 1997

Specialità medicinale per uso veterinario: «FLUIMASTIN».

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale suddetta è ora denominata «Fluimastin 8%» pomata endomammaria.

Serie e confezione: la specialità medicinale per uso veterinario può essere commercializzata anche nelle serie: «Fluimastin 16%» pomata endomammaria - confezioni:

astuccio 4 tubi-siringa da 5 g, A.I.C. n. 100255052;
astuccio 12 tubi-siringa da 5 g, A.I.C. n. 100255037;
astuccio 20 tubi-siringa da 5 g, A.I.C. n. 100255049.

Composizione: per la specialità medicinale per uso veterinario «Fluimastin 16%» la composizione autorizzata è la seguente: 1 tubo siringa da 5 g contiene: principio attivo: tiamfenicolo glicinato acetilcisteinato 0,810 g pari a tiamfenicolo 0,500 g e a acetilcisteinato 0,230 g; altri componenti: paraffina liquida leggera, vasellina bianca, alcool benzilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Tempo di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è:

per la pomata da 10 g:

latte: 48 ore;
carni: 8 giorni;

per la pomata da 5 g:

latte: 72 ore;
carni: 8 giorni.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate e già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

«Fuimastin 8%» 1 tubo-siringa da 5 g, A.I.C. n. 100255013;
«Fuimastin 8%» 4 tubo-siringa da 5 g, A.I.C. n. 100255025.

I lotti già prodotti possono essere manenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 55 del 5 maggio 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «RABISIN», vaccino inattivato contro la rabbia, nelle confezioni 1 blister monodose, 10 flaconi monodose e 100 flaconi monodose.

Titolare A.I.C.: ditta estera Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale in Milano, piazza Pio XI, n. 1, codice fiscale 05995050151.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: il vaccino per uso veterinario suddetto è ora destinato alle specie: cani, gatti, equini, bovini ed ovini.

Numeri di A.I.C.: alle sottoindicate confezioni vengono attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

scatola da 1 blister monodose, numero di A.I.C. 101311013;
scatola 10 flaconi monodose, numero di A.I.C. 101311025;
scatola 100 flaconi monodose, numero di A.I.C. 101311037.

I lotti già prodotti dal vaccino in questione, riportanti la destinazione alle specie animali precedentemente autorizzate e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 56 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «IZOCAPSULE», scatola da 4 capsule, registrazione n. 12722.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: società Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale 00291440170.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: scatola da 12 capsule, numero A.I.C. 101949028.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni gia in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: scatola da 4 capsule, numero di A.I.C. 101949016.

Composizione: la composizione, limitatamente agli eccipienti della specialità medicinale sopra indicata ora autorizzata è la seguente: eccipienti: carbonato di calcio q.b. a 25 g.

I lotti già prodotti dalla specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la composizione ed il numero di registrazione precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 57 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «EQUALAN[R]», pasta antielmintica (ivermectina, MSD) 1 siringa da 6,42 g, numero di A.I.C. 100196017.

Titolare A.I.C.: società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: 40 siringhe da 6,42 g, A.I.C. n. 100196029.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: ivermectina;

altri componenti: idrossipropil cellulosa, olio di ricino idrogenato, biossido di titanio (E171), glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: il periodo di validità del prodotto è ora di mesi 36.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veteriario stessa, aventi la composizione e la validità precedentemente autorizzate, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 58 del 5 maggio 1997

Prodotto per uso veterinario «NOBILIS ND HITCHNER», vaccino contro la pseudopeste aviare, nella confezione: 10 flaconi da 1000 dosi (nuova confezione di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 10 flaconi da 1000 dosi, numero A.I.C. 101857062.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 59 del 5 maggio 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «PRESPONSE», vaccino per bovini contro la pasteurella haemolytica, nelle confezioni:

1 flacone da 20 ml (10 dosi);
1 flacone da 100 ml (50 dosi) (nuove confezioni del medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, codice fiscale 00130300874.

Produttore: Fort Dodge Laboratoires nello stabilimento sito in Iowa (U.S.A.).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 20 ml (10 dosi), numero A.I.C. 102198037;
1 flacone da 100 ml (50 dosi), numero A.I.C. 102198049.

Decorrenza ed efficacia del prodotto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 60 del 5 maggio 1997

Prodotto per uso veterinario «CYLAD HVD», vaccino inattivato e purificato contro l'enterite emorragica virale del coniglio in adiuvante oleoso, nella confezione da 2 flaconi da 50 ml (50 dosi), (nuova confezione del prodotto per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, codice fiscale 00130300874.

Produttore: Fort Dodge Veterinaria S.A. nello stabilimento sito in Vall De Bianya - Gerona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 2 flaconi da 50 ml (50 dosi), numero A.I.C. 100300021.

Decorrenza ed efficacia del prodotto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 61 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «CYFLEE compresse», nelle confezioni: blister da 20 compresse da 7,5 mg; blister da 20 compresse da 30 mg; blister da 8 compresse da 120 mg (nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, codice fiscale 00130300874.

Produttore: Fort Dodge Veterinaria S.A. nello stabilimento sito in Vall De Bianya - Gerona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 20 compresse da 7.5 mg, numero A.I.C. 101142038;
blister da 20 compresse da 30 mg, numero A.I.C. 101142040;
blister da 8 compresse da 120 mg, numero A.I.C. 101142053.

Decorrenza ed efficacia del prodotto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 62 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «ALPLUCINE».

Titolare A.I.C.: ditta estera Virbac S.A. - Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale 00416510287.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: (limitatamente alla rappresentante): la società estera titolare dell'A.I.C. del prodotto medicinale per uso veterinario sopraindicato è ora rappresentata dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30, codice fiscale 0680229152.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario stessa è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società estera Laboratories Virbac S.A. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna di essa indicati:

scatola da 10 bustine da 5 g, numero di A.I.C. 101821015;
scatola da 50 bustine da 5 g, numero di A.I.C. 101821027.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 63 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «APPERTEX», 30 compresse da 2,5 mg, anticoccidico orale per piccioni viaggiatori.

Titolare A.I.C.: ditta estera Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Dr. Formenti, con sede legale in Milano, codice fiscale 00795180157.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen e sede amministrativa in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 00962280590. La produzione, il controllo ed il confezionamento continuano ad essere effettuati presso lo stabilimento Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), dove già venivano eseguiti.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 64 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «SPASMENTRAL» (benzetimide), soluzione iniettabile 5 flaconi da 20 ml, registrazione n. 25508.

Titolare A.I.C.: ditta estera Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Roma, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen e sede amministrativa in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 00962280590. La produzione, il controllo ed il confezionamento continuano ad essere effettuati presso lo stabilimento Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), dove già venivano eseguiti.

Numero di A.I.C.: alla confezione 5 flaconi da 20 ml viene ora attribuito il numero di A.I.C. 101297012.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 65 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «FLUKIVER» (closantel); A.I.C. n. 100245, soluzione iniettabile 5%, flaconi da 100, 250 e 500 ml, soluzione orale al 5%, flaconi da 1,5 e 10 litri.

Titolare A.I.C.: ditta estera Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Modifica apportata:

denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora denominata «SEPONVER». I numeri di A.I.C. a suo tempo assegnati restano invariati.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 66 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «SUROLAN» sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti, nella confezione flacone contagocce da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Società Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Modifica apportata:

composizione: per la specialità medicinale per uso veterinario suddetta la composizione autorizzata riferita a 1 ml è ora la seguente:

principio attivo: miconazolo nitrato 23 mg, polimixina B solfato 5500 U.I. (pari a 0,696) e prednisolone acetato 5 mg;

altri componenti: silice precipitata, paraffina liquida (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario in questione, riportanti la composizione precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 67 del 5 maggio 1997

Premiscela per alimenti medicamentosi «TUCOPRIM» per suini.

Titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch 1.2, codice fiscale 07089990159.

Produttore: Cheminex Laboratories Limited, Corby, Northants, U.K.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

sacco da 2 kg, A.I.C. P.M. 0001801;
sacco da 12 kg, A.I.C. P.M. 0001802;
sacco da 25 kg, A.I.C. P.M. 0001803.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfadiazina 125 g, trimetoprim 25 g;
altri componenti: carbonato di calcio, crusca di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento delle malattie dei suini causate da batteri sensibili all'associazione sulfadiazina-trimetoprim.

Specie di destinazione: suini.

Validità: 36 mesi. Utilizzare il mangime medicato entro 12 settimane dalla preparazione per i mangimi sfarinati e 4 settimane per quelli pellettati.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 77 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «OPTIMMUNE» (ciclosporina) unguento oftalmico 3,5 g per cani, nella confezione tubo da 3,5 g. di unguento oftalmico A.I.C. n. 102159011.

Titolare A.I.C.: Società Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89, codice fiscale 00889060158.

Modifica apportata:
indicazioni terapeutiche: l'indicazione terapeutica della specialità medicinale sopraindicata ora autorizzata è la seguente: Optimmune è indicato nel trattamento della cherato-congiuntivite secca idiopatica (KCS) e della cheratite cronica superficiale del cane.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, avente l'indicazione terapeutica precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 78 del 5 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «SOLVAMOX LA», nelle confezioni: flacone multidose da 100 ml e da 250 ml (rispettivamente numero di A.I.C. 100286018 e 100286020).

Titolare A.I.C.: Società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, Strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:
tempi di sospensione: i tempi di sospensione della specialità medicinale per uso veterinario ora autorizzati sono i seguenti:
carne:
bovini: 21 giorni;
ovini e suini: 14 giorni;
latte: 72 ore.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, avente i tempi di sospensione precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 79 del 5 maggio 1997

Prodotto per uso veterinario «NOBILIS ND CLONE 30», vaccino vivo contro la pseudopeste aviare (Newcastle Disease), nella confezione 10 flaconi da 1000 dosi (nuova confezione di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 10 flaconi da 1000 dosi, numero di A.I.C. 101871059.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 76 del 12 maggio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «CEFOTRON» (cefoperazone diidrato), infusione endomammaria.

Titolare A.I.C.: Pfzer italiana S.p.a., con sede amministrativa in Roma, via Valbondione, 113 e sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s.156 km. 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: Pfizer-Roerig, Latina.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola 4 siringhe da 10 ml, numero di A.I.C. 102291010.

Composizione: ogni siringa da 10 ml contiene:
principio attivo: cefoperazone diidrato 105,6 mg;
eccipienti: alfa tocoferolo; monostearato di glicerolo (40-50%); monostearato di sorbitano; olio di arachidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle mastiti cliniche nelle bovine in lattazione.

Specie di destinazione: bovine da latte in lattazione.

Tempi di attesa:
carni: 2 giorni dopo la seconda somministrazione;
latte: 4 giorni dopo la seconda somministrazione.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4018

Revoca di prodotti medicinali per uso veterinario

Decreto n. 58 del 5 maggio 1997

Prodotto per uso veterinario «NOBILIS ND HITCHNER», vaccino contro la pseudopeste aviare nelle confezioni:
flacone da 250 dosi, A.I.C. n. 101857050;
flacone da 500 dosi, A.I.C. n. 101857011.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia - S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

Decreto n. 79 del 5 maggio 1997

Prodotto per uso veterinario «NOBILIS ND CLONE 30», vaccino vivo contro la pseudopeste aviare (Newcastle Disease), nella confezione flacone da 500 dosi, A.I.C. n. 101871010.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia - S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

97A4018-*bis*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 29 maggio 1996 recante: «Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, prof.ssa Albertina Soriani e sen. prof.ssa Carla Rocchi».

In calce al decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1996, alla pag. 16, dopo i nominativi dei firmatari del decreto medesimo, devono intendersi inseriti i seguenti estremi di registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti: «Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1997, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 42».

97A4013

Comunicato relativo al decreto ministeriale 25 luglio 1996 recante: «Modificazione al decreto ministeriale 29 maggio 1996 concernente attribuzione di delega di atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, prof.ssa Albertina Soriani e sen. prof.ssa Carla Rocchi».

In calce al decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 24 agosto 1996, alla pag. 16, dopo i nominativi dei firmatari del decreto medesimo, devono intendersi inseriti i seguenti estremi di registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti: «Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1997, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 41».

97A4014

Autorizzazione al primo circolo didattico di Treviglio ad accettare una donazione

Con decreto n. 6537/Sett. II del 12 marzo 1996 del prefetto della provincia di Bergamo il rappresentante legale del primo circolo didattico di Treviglio, è autorizzato ad accettare la donazione di L. 14.450.000 disposta dal comune di Treviglio.

97A3952

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cootabacchi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Maglie, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1997, il dott. Milella Antonio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cootabacchi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Maglie (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 9 febbraio 1993, in sostituzione del dott. Antonio Tamborrino, revocato.

97A3953

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 12 aprile 1997 il dott. Alberto Rimicci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Programma 81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 febbraio 1989 in sostituzione del rag. Alessandro Del Soldato dimissionario.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1997, il rag. Ciro Annunziata è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Generale Nicola Bellomo», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 18 novembre 1961, in sostituzione del rag. Orazio D'Alterio, dimissionario.

97A3984

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22647 del 23 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e unità di cantieri di Napoli.

Parere comitato tecnico del 18 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e unità di cantieri di Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 18 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 5 dicembre 1995 al 1° settembre 1996, della ditta S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze), Figline Valdarno (Firenze).

Parere comitato tecnico del 18 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze), Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 5 dicembre 1995;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze), Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 marzo 1996 al 1° settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 5 marzo 1996;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 luglio 1996 all'8 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità Napoli.

Parere comitato tecnico del 18 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 gennaio 1997 con effetto dal 9 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità Napoli, per il periodo dal 9 luglio 1996 all'8 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1996 con decorrenza 9 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22648 del 23 aprile 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 24 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calabrese engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 febbraio 1997 al 23 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1997 con decorrenza 24 febbraio 1997;

2) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Lucchini siderurgica ex acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno).

Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Lucchini siderurgica ex acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Lucchini siderurgica ex acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 28 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Ragusa.

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Ragusa, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22133/7 a seguito nota dell'U.P.L.M.O. di Ragusa;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.p.a. Autoflug, con sede in Torino e unità di Pisa e Siena.

Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Autoflug, con sede in Torino e unità di Pisa e Siena, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Autoflug, con sede in Torino e unità di Pisa e Siena, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995;

7) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Romeo Avio S.a.p.a., con sede in Napoli-Capodichino e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1995 con decorrenza 18 luglio 1995;

8) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Romeo Avio S.a.p.a., con sede in Napoli-Capodichino e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1996 con decorrenza 18 gennaio 1996;

9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 novembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 novembre 1996, con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unità di Città della Pieve (Perugia), per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1997 con decorrenza 5 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22651 del 24 aprile 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Impresa costruzioni Giuseppe Maltauro, con sede in Vicenza e unità di Vicenza sede.

Parere comitato tecnico del 5 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa costruzioni Giuseppe Maltauro, con sede in Vicenza e unità di Vicenza sede, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con esclusione lavoratori sospesi per fine fase lavorativa e/o fine cantiere.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22652 del 24 aprile 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996, con effetto dal 22 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.R. - Fabbrica italiana relè, con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo) e unità di S. Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 22 novembre 1996 al 17 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 22 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22653 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso è unità di Campobasso, per un massimo di 58 dipendenti; Larino (Campobasso), per un massimo di 3 dipendenti; Termoli (Campobasso), per un massimo di 6 dipendenti; è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22654 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unità di Brescia, per un massimo di 28 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22655 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Staser, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) è unità di Garbagnate Milanese (Milano), per un massimo di 32 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1997 al 22 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 luglio 1997 al 22 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22656 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bo.Ma.Tex., sede in Castello d'Argile (Bologna) è unità di Castello d'Argile (Bologna), per un massimo di 14 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1997 al 24 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22657 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnocompositi, sede in Roma è unità di Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna), per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1997 al 21 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22658 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Debel, sede in Bologna è unità di Bologna, per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1996 al 29 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 aprile 1997 al 29 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22659 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casa di cura per ostetricia e ginecologia S.M. La Bruna, sede in Nocera Superiore (Salerno) è unità di Torre del Greco (Napoli), per un massimo di 33 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22660 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petitpierre sud, sede in Bari è unità di Bari, per un massimo di 79 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 febbraio 1997 al 3 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 agosto 1997 al 3 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22661 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Francavilla detersivi industria chimica, sede in Barletta (Bari) è unità di Barletta (Bari), per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 maggio 1997 al 26 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22662 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Astore, sede in Genova è unità di Casarza Ligure (Genova), per un massimo di 22 dipendenti e Genova, per un massimo di 27 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1997 al 30 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22663 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agroindustriale Swissital Agind, sede in Milano è unità di Piacenza, per un massimo di 8 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1997 al 30 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22664 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria D.M.B., sede in Modugno (Bari) è unità di Modugno (Bari), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 25 gennaio 1997 n. 22004/1-2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 gennaio 1997 al 17 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22665 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del Tirreno, sede in Aprilia (Latina) è unità di Aprilia (Latina), per un massimo di 27 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22666 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, sede in Pomezia (Roma) è unità di Pomezia (Roma), per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22667 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, sede in S. Gregorio di Catania (Catania) è unità di Ragusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento, economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22668 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, sede in S. Gregorio di Catania (Catania) è unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento, straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22669 del 24 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Egidi Domenico, sede in Folignano (Ascoli Piceno) è unità di Cantiere «San Marino» di Forlì (Forlì), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22679 del 28 aprile 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997, della ditta S.p.a. In.Gr.Ed., sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina) è unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 19 aprile 1996 al 17 marzo 1997, articolo 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996, articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. SPAI - Produzioni Agroalimentari Italiane, sede in Potenza e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SPAI - Produzioni Agroalimentari Italiane, con sede in Potenza è unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Iemsa, sede in Brindisi e unità di Cerano (Brindisi) e stabilimento Enichem di Brindisi.

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iemsa, con sede in Brindisi e unità di Cerano (Brindisi) e stabilimento Enichem di Brindisi, per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996, con decorrenza 19 agosto 1996;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997, della ditta S.r.l. Bilmac marmi, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di S. Angelo in Formis (Caserta).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bilmac marmi, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di S. Angelo in Formis (Caserta), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bilmac marmi, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di S. Angelo in Formis (Caserta), per il periodo dal 18 settembre 1996 al 17 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1996 con decorrenza 18 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. L.G. elettrodomestici, sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.G. elettrodomestici, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) è unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, articolo 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A3954

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è riservata ai vini frizzanti ottenuti dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco di Sorbara: minimo 60%;

Lambrusco Salamino: massimo 40%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero, tutti in provincia di Modena, e parte del territono amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo da localita C. del Galletto che si trova sul confine tra la provincia di Modena e di Bologna, in frazione Red, segue il detto confine fino al paese di Camposanto imbocca la strada provinciale per Cavezzo e dopo avere toccato le località di Balboni, La Marchesa, Madonna del Bosco e seguito il confine tra i comuni di San Prospero e Medolla, toccando le località C. Tusini, C. Canaterelli - arriva in località «la Bassa» - estremo limite settentrionale del comune di San Prospero: qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i confini fra i comuni di San Prospero e Cavezzo, raggiunge le località Villa di Motta, segue la riva sinistra del fiume Secchia fino in località le Caselle, indi piega a sud lungo la via delle Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la strada che da Palazzo delle Lame arriva a C. Serraglio, quindi ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e prosegue oltre fino a C. Martinelli, di qui ripiega ancora verso ovest, fino a C. della Volta per riprendere di nuovo in direzione sud passando per via Scuola fino a raggiungere la provinciale Carpi s.s. Abetone-Brennero, prende poi ripiegando ad ovest la prima strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera ed indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le località C. Federzoni. C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine provinciale che raggiunge in zona Fornace. Da qui la delimitazione coincide con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia, che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» fino in località Marzaglia.

Abbandonato il sopradetto confine provinciale la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.

Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C. Peschiera.

Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani, giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.

Discende il corso del Panaro fino alla località Ponte di S. Ambrogio e da qui, partendo dalla via Emilia, segue il tragitto della via Mavora fino a raggiungere il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia e, seguendo il confine medesimo, raggiunge la località C. del Galletto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» non deve essere superiore alle 18 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata a specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territono della provincia di Modena.

È in facolta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — consentire che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - «Lambrusco di Sorbara» utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato.

L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% . Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: gradevole, profumo che ricorda quello della violetta;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità» da 10 a 60 litri.

Nella presentazione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» è obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro; abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro; amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro; dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro, aventi la capacità di litri 0.200, litri 0.375, litri 0.750, fatta salva la deroga di cui all'art. 6.

Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite. L'utilizzo del tappo a vite e del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375.

97A3946

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Faenza».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominaziori di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Faenza» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Colli di Faenza» Bianco;

«Colli di Faenza» Rosso (anche nella tipologia «riserva»);

«Colli di Faenza» Pinot Bianco;

«Colli di Faenza» Sangiovese (anche nella tipologia «riserva»);

«Colli di Faenza» Trebbiano.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colli di Faenza», accompagnata obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, e riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, autorizzati e/o raccomandati per le province di Forlì e Ravenna, provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli di Faenza» Bianco:

vitigno Chardonnay: dal 40% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Pignoletto, Pinot bianco, Sauvignon bianco e Trebbiano dal 60% al 40%.

«Colli di Faenza» Rosso:

vitigno Cabernet Sauvignon: dal 40% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Ancellotta, Ciliegiolo, Merlot e Sangiovese dal 60% al 40%.

«Colli di Faenza» Pinot Bianco:

vitigno Pinot bianco 100%.

«Colli di Faenza» Sangiovese:

vitigno Sangiovese 100%.

«Colli di Faenza» Trebbiano:

vitigno Trebbiano Romagnolo 100%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza», comprende l'intero territorio amministrativo dei couni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme della provincia di Ravenna e la parte a sud della s.s. n. 9, via Emilia, del territorio amministrativo dei comuni di Faenza e Castelbolognese della provincia di Ravenna, l'intero territorio amministrativo del comune di Modigliana della provincia di Forlì e la seguente parte del territorio amministrativo del comune di Tredozio della provincia di Forlì: a partire dal confine con il comune di Modigliana, sotto il monte Pompegno, si prende la strada consorziale Modigliana-Tredozio, «Acerreta» sino ad incontrare la provinciale Tredozio-Lutirano che si percorre, girando a destra, per breve tratto.

Quindi a sinistra, dopo Villa Collina, per strada consorziale Villa Collina-Campaccio; 200 metri prima della casa Campaccio a sinistra, per la Vicinale interpoderale Campaccio-Concolle-Casone-Chiesa di Ottignana.

Poi a sinistra per la strada provinciale in direzione Tredozio, quindi, dopo 300 metri circa, a destra per la strada consorziale Zimara; si prende indi la Vicinale interpoderale Casaccia-Monteruzzolo-Monti-Gradicciolo sino ad incrociare la provinciale Tredozio-Portico di Romagna.

Poi a destra per la stessa provinciale sino a monte Busca e S. Maria in Castello; quindi per la comunale che porta fino alla casa Lugarello, ove si gira a destra verso Tursano; si prosegue fino a S. Valentino, ove si riincontra il confine con il comune di Modigliana.

Art. 4.

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:

Bianco 11%;

Rosso 12%;

Pinot bianco 11%;

Sangiovese 12%;

Trebbiano 11,5%.

Non sono ammesse pratiche di arricchimento.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» devono rispettare le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di più recente formazione.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

Per i nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Colli di Faenza», la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3000 ceppi/ha.

Le rese massime di uva/ettaro ammesse per la produzione di vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» non devono essere superiori alle quantità di seguito specificate:

Bianco 9,5 tonn.;

Rosso 9,0 tonn.;

Pinot bianco 8,5 tonn.;

Sangiovese 9,5 tonn.;

Trebbiano 11,5 tonn.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi purchè la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.

La regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle caamere di commercio competenti per territorio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione disgiunta l'assembiaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.

Nella vinificazione e nell'affinaniento è consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.

La resa massima delle uve in vino finito, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade la denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Faenza» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli di Faenza» Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: etereo, gradevolmente erbaceo;

sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 23 g/l.

«Colli di Faenza» Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino, tavolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli di Faenza» Sangiovese:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, delicato, che ricorda la viola;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l (25 per il tipo «riserva»).

«Colli di Faenza» Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Per tutte le tipologie, in cui è stato effettuato l'affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto di limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» devono essere utilizzate bottiglie di vetro da lt. 0,375, 0,500, 0,750, lt. 1,500, 3,000 chiuse esclusivamente con tappo di sughero.

Sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza Sangiovese» e «Colli di Faenza Rosso», l'immissione al consumo è ammessa dopo il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» «Rosso» e «Sangiovese» che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi possono portare in etichetta la qualifica «riserva».

L'invecchiamento, per il quale è consentito anche l'utilizzo di botti di legno, decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore - tenuta - podere - cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali efettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

97A3987

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 maggio 1997

Dollaro USA	1668,13
ECU	1920,02
Marco tedesco	984,79
Franco francese	292,35
Lira sterlina	2723,56
Fiorino olandese	875,89
Franco belga	47,709
Peseta spagnola	11,678
Corona danese	258,60
Lira irlandese	2526,05
Dracma greca	6,169
Escudo portoghese	9,763
Dollaro canadese	1214,51
Yen giapponese	14,408
Franco svizzero	1182,40
Scellino austriaco	139,91
Corona norvegese	236,13
Corona svedese	219,38
Marco finlandese	326,76
Dollaro australiano	1275,79

97A4101

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'istituzione di una succursale alla società «Frittelli S.p.a.», in Ancona

Con decreto ministeriale 5 maggio 1997 la «Frittelli S.p.a.», con sede in Ancona, titolare di un magazzino generale, sito in Pontelungo - Ancona, è stata autorizzata ad istituire e gestire una succursale sita in via del Lavoro, 6 - zona industriale - Ancona - Porto.

97A3937

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 maggio 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 12 d'interesse relativa al trimestre 17 febbraio 1997/16 maggio 1997 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 51836) nella misura del 1,90%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a.- Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito dellle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.pa. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 13, pagabile dal 17 agosto 1997, resta fissato nella misura del 1,80%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p. In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

97A3989

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1050 in data 11 aprile 1997 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa edilizia Solaris Soc. coop. a r.l.», con sede in Porcia, costituita il 26 gennaio 1980 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Brunetta Carlo, con studio in Pordenone, via Castello 6.

Con deliberazione n. 1050 in data 11 aprile 1997 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Zon. Coop. Lan. soc. coop. a r.l.», con sede in Sutrio, costituita il 28 ottobre 1985 per rogito notaio dott. Licia Brescancin di Paluzza ed ha nominato commissario liquidatore il dott. De Caneva Enzo, con studio in Udine via Marco Volpe, 5.

Con deliberazione n. 1052 in data 11 aprile 1997 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Argo soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Tavagnacco, costituita il 12 marzo 1991 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gremese Franco con studio in Udine, via Asquini 8/a.

Con deliberazione n. 1053 in data 11 aprile 1997 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Linea Studio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 4 febbraio 1982 per rogito notaio dott. Umberto Cavallini di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Maier, residente in Trieste, via Vecellio n. 8.

Con deliberazione n. 1054 in data 11 aprile 1997 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa edilizia Isontina Soc. coop. a r.l.», con sede in Gradisca, costituita il 13 dicembre 1990 per rogito notaio dott. Guglielmo Orzan di Gradisca d'Isonzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Siciliani, con studio in Udine, viale Ledra, 52.

Con deliberazione n. 1055 in data 11 aprile 1997, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della «Cooperativa Viticoltori BRDA - Soc. coop. a r.l. - Vinogradniska Zadruga BRDA - Drezda Z.OZ.» con sede in S. Floriano del Collio ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Luca Perosa, con studio in Palmanova, via Lion, 2/a.

Con deliberazione n. 1174 in data 18 aprile 1997, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della «La Torre di Villa Manin - soc. coop a r.l.» con sede in Udine ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi il dott. Dino Fabris, con studio in Udine, via Gorghi n. 5.

97A3960

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il sottoriportato insegnamento sul posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina ed il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F07A «medicina interna».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — da un certificato di servizio attestante:

la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe di stipendio successiva;

l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A4025

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sttoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante, mediante trasferimento, di professore universitario di ruolo di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore disciplinare: L09A «glottologia e linguistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4026

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di prima fascia per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di architettura:

settori scientifico-disciplinari: H07B «tecnica delle costruzioni»; H11X «disegno»; H14B «urbanistica».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande in carta legale, una per ciascun posto, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante ala retribuzione in godimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento dei docenti chiamati resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A4023

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 766, comma diciottesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è vacante un posto di ricercatore universitario per il seguente settore scientifico-disciplinare:

I05B «fisica tecnica ambientale»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria che sarà deliberata dal consiglio di amministrazione di questa Università.

97A4024

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1997)

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 61, nella seconda tabella della seconda colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «DETONATORI *M.I.* 100 ms - colore reofori: blu e rosso», si deve leggere: «DETONATORI *A.I.* 100 ms - colore reofori: blu e rosso».

97A3991

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 aprile 1997 recante: «Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 19/*A* - discipline giuridiche ed economiche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 19 maggio 1997).

Nel secondo capoverso delle premesse del decreto citato in epigrafe, riportato nella prima colonna della pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al secondo rigo, dove è scritto: «... *alla sig.ra* Della Giustina Mauro Giannantonio, ...», leggasi: «... *al sig.* Della Giustina Mauro Giannantonio, ...»; al terzo capoverso delle premesse, al terzo rigo, dove è scritto: «... sostenuta *dall'interessata* ...», leggasi: «... sostenuta *dall'interessato* ...»; inoltre nel dispositivo, al quinto rigo, dove è scritto: «... *nata* a a Dugree (Belgio) ...», leggasi: «... *nato* a Dugree (Belgio) ...».

97A4055

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189